



# **INFORMATIVA AL PUBBLICO**

## **III PILASTRO**

Data di riferimento: 31 dicembre 2021

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSA .....	3
1) SINTESI STRUTTURA INFORMATIVA AL PUBBLICO .....	5
2) OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (CRR, art. 435, paragrafo 1) .....	6
3) REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITA' (CRR, art. 435, paragrafo 1) .....	24
4) RISCHIO DI CREDITO E QUALITA' CREDITIZIA (CRR, art. 435, paragrafo 1) .....	27
5) RISCHIO DI MERCATO (CRR, art. 435, paragrafo 1) .....	29
6) RISCHIO OPERATIVO (CRR, art. 435, paragrafo 1 e art. 438, lettera d).....	30
7) SISTEMI DI GOVERNANCE (CRR, art. 435, paragrafo 2).....	32
8) FONDI PROPRI (CRR, art. 437, lettera a) .....	37
9) INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI (CRR, art. 447) E SUL QUADRO D'INSIEME DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (CRR, art. 438, lettere c-d).....	45
10) POLITICA DI REMUNERAZIONE (CRR, art. 450 paragrafo 1) .....	49
11) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 473 BIS DEL CRR SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE VOLTE AD ATTENUARE L'IMPATTO DELL'IFRS 9 SUI FONDI PROPRI (EBA GL/2020/12).....	64
12) COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA CON E SENZA ESCLUSIONI VERSO BANCHE CENTRALI (CRR Quick-fix, art. 500 ter) .....	67
13) INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE E OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (EBA GL/2018/10).....	68

## PREMESSA

Il presente documento risponde all'esigenza della Banca Popolare Valconca di adempiere agli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del mercato riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi di misurazione e gestione degli stessi previsti dal cosiddetto "Terzo pilastro" della disciplina di vigilanza prudenziale.

Il regime prudenziale applicabile agli enti creditizi si articola su tre «Pilastrini».

Il «Primo Pilastro» (Requisiti patrimoniali minimi) obbliga all'osservanza di specifici requisiti patrimoniali preposti a fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Il «Secondo Pilastro» (Processo di controllo prudenziale) richiede alle banche di dotarsi di strategie e di processi interni per il controllo, in chiave attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) e dell'adeguatezza della situazione di liquidità (ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), nonché di effettuare una autonoma valutazione dei rischi cui sono esposte in relazione alla propria operatività e ai mercati di riferimento, considerando pure fattispecie di rischio ulteriori rispetto a quelle di «Primo Pilastro».

Il «Terzo Pilastro» (Disciplina di mercato) stabilisce obblighi di informativa nei confronti del pubblico, volti a consentire agli operatori di mercato una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi delle banche, oltre che dei relativi sistemi di gestione e controllo. La disciplina del Terzo Pilastro è regolata dalla seguente regolamentazione:

- Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) Parte Otto "Informativa da parte degli enti" e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui Fondi Propri" e successive modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR 2) e dal Regolamento UE n. 873/2020 (CRR Quick-fix);
- Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 con particolare riferimento alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governano Societario"; alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione"; alla Parte Seconda, Capitolo 13 "Informativa al pubblico";
- Misure di esecuzione contenute nelle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (RTS e ITS) adottate dalla Commissione europea. In particolare, assumono particolare rilievo i seguenti regolamenti di esecuzione.
  - Regolamento di esecuzione UE n. 637/2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013<sup>1</sup>;
  - Regolamento di esecuzione UE n. 763/2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili<sup>2</sup>;
  - Regolamento di esecuzione UE n. 631/2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione UE n. 637/2021 per quanto

---

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore di tale Regolamento sono stati abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 1555/2015 (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 200/2016 (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2295/2017 (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate).

<sup>2</sup> Alla data del 31 dicembre 2021, tali disposizioni non si applicano alla Banca, in quanto non risulta ente G-SII.

riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute del portafoglio di negoziazione<sup>3</sup>;

- Gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

La presente informativa Pillar 3 viene pubblicata ai sensi della Parte Otto, Titolo I, articolo 433 quater del CRR 2, secondo le modalità previste dal Regolamento UE n° 637/2021.

Relativamente alla frequenza e al contenuto dell'informativa, la Banca, non essendo quotata, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 433 quater del CRR 2, pubblica su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:

- a) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
- b) articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
- c) articolo 437, lettera a);
- d) articolo 438, lettere c) e d);
- e) le metriche principali di cui all'articolo 447;
- f) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k)

L'informativa segue l'ordine indicato dai sopracitati punti.

Le sezioni per le quali non esistono contenuti informativi poiché non riguardano il perimetro di operatività, i rischi assunti e le metodologie utilizzate da Banca Popolare Valconca, non sono pubblicate.

Relativamente alle tabelle omesse nella presente informativa, si precisa che non sono state inserite in quanto non applicabili.

Le sezioni per le quali non esistono contenuti informativi poiché non riguardano il perimetro di operatività, i rischi assunti e le metodologie utilizzate da Banca Popolare Valconca, non sono pubblicate.

Le informazioni esposte si riferiscono al 31 dicembre 2021 e sono rappresentate in migliaia di euro.

Banca Popolare Valconca pubblica la presente Informativa al Pubblico sul proprio sito internet [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it) nella sezione "Chi siamo → Informativa al pubblico → Terzo Pilastro" accessibile dalla homepage del sito.

Relativamente all'informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 ai sensi delle linee guida EBA GL/2020/07, si precisa che tale informativa viene pubblicata nel sito della Banca nell'apposita sezione "Chi siamo → Informativa al pubblico → Informativa Covid-19".

---

<sup>3</sup> La Banca al 31 dicembre 2021 non pubblica l'informativa richiesta in linea con quanto disciplinato dall'art. 433 quater.

## 1) SINTESI STRUTTURA INFORMATIVA AL PUBBLICO

In questo capitolo si riporta una tabella di sintesi che contiene le informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR e successive modifiche, con accanto le tabelle di riferimento previste dal Regolamento UE n. 637/2021 e dalle linee guida EBA in vigore.

Articolo CRR	Capitolo Informativa al pubblico	Tabelle di riferimento per informativa
Art. 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f)	2) obiettivi e politiche di gestione del rischio	Tabella EU OVA del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
	3) requisiti in materia di liquidità	Tabella EU LIQA del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
	4) rischio di credito e qualità creditizia	Tabella EU CRA del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
	5) rischio di mercato	Tabella EU MRA del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
	6) rischio operativo	Tabella EU ORA del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
Art. 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	7) sistemi di governance	Tabella EU OVB del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
Art. 437, lettera a)	8) Fondi Propri	Tabella EU CC1 ed EU CC2 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
Art. 438, lettera c)	9) informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi ponderati per il rischio	Tabella EU OVC del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
Art. 438, lettera d)	6) rischio operativo	Tabella EU OR1 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
	9) informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi ponderati per il rischio	Tabella EU OV1 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
Art. 447	9) informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi ponderati per il rischio	Tabella EU KM1 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
Art. 450 paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k)	10) politica di remunerazione	Tabella EU REMA del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
		Tabella EU REM1 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
		Tabella EU REM2 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
		Tabella EU REM3 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
		Tabella EU REM4 del Regolamento di esecuzione UE 637/2021
Art. 473 bis	11) informativa ai sensi dell'art. 473 bis sulle disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'IFRS9 sui Fondi Propri	Tabelle 1-3-4-9 delle linee guida EBA GL/2020/12
Art. 500 ter	12) coefficiente di leva finanziaria con e senza esclusioni verso banche centrali	Tabella con e senza esclusioni previste dall'art. 429 bis, lettera n) del CRR 2
-	13) informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione	Allegato I delle linee guida EBA GL/2018/10

## **2) OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (CRR, art. 435, paragrafo 1)**

La Banca, nel perseguire la propria strategia di crescita al servizio del territorio ove è insediata (in accordo con i principi previsti sia dallo statuto sia dal piano strategico) ha una politica dei rischi caratterizzata dalla consapevole gestione dei rischi stessi.

La Banca adotta un modello di business “tradizionale”, fondato essenzialmente sulla raccolta da clientela “retail” e sul reinvestimento della stessa in impieghi sull’area di insediamento.

Coerentemente, la politica di raccolta del risparmio privilegia fonti stabili, con offerta alla clientela di prodotti caratterizzati da strutture semplici e con profili di rischio coerenti a quanto dichiarato dai clienti e con quanto definito del Risk Appetite Framework (RAF). La correttezza e la trasparenza nella prestazione dei servizi d’investimento sono da sempre per la Banca elementi cardine nella relazione con la clientela.

La raccolta è prevalentemente reimpiegata in crediti alle famiglie ed alle piccole-medie imprese del territorio, effettuando un’attenta valutazione del merito della clientela e perseguendo la diversificazione delle controparti e dei settori finanziati.

Tra gli aspetti di particolare significatività accaduti nell’esercizio 2021 con impatti sull’assetto della Banca si menzionano:

- Entrata in vigore il 28 giugno 2021 del Regolamento UE n. 876/2019 (CRR 2) che ha modificato il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR).
- Persistere della pandemia Covid-19 e relativa crisi economico-sanitaria a livello mondiale.
- Perfezionamento di un’operazione di size increase del comparto SME relativamente all’auto cartolarizzazione VALCONCA SPV per un importo di 171.522 euro migliaia, finalizzata al miglioramento della liquidità della Banca.

Le strategie di gestione del rischio sono definite nel processo di pianificazione strategica in cui vengono definiti gli obiettivi in termini di redditività assegnati alle singole unità organizzative ed all’intero istituto. Al processo di pianificazione strategica partecipano in maniera operativa la funzione PMO Pianificazione e Controllo di Gestione e Cost management, l’Area Macchina Operativa e la Direzione Generale che determinano gli obiettivi di gestione sulla base dell’operatività consentita dalla normativa e dai regolamenti interni, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

Gli obiettivi prefissati vengono monitorati dal servizio PMO Pianificazione e Controllo di Gestione e Cost management con periodicità mensile, attraverso appositi report indirizzati alla Direzione Generale. Oltre che nei Comitati di Direzione, l’andamento dei risultati viene presentato al Consiglio di Amministrazione con la Reportistica Direzionale. In tale documento sono riportati gli andamenti dei principali KPI – economici, di efficienza, patrimoniali e di liquidità - l’andamento del Conto Economico e degli aggregati di crediti verso clientela, raccolta diretta ed indiretta, i margini derivanti dalla forbice commerciale, l’asset quality e le risultanze del portafoglio titoli.

Gli obiettivi di rischio vengono definiti nel Risk Appetite Framework (RAF), predisposto dalla funzione Risk Management, con il coinvolgimento della Direzione Generale, e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la discussione e l’approvazione.

Nella determinazione degli obiettivi di rischio, fissati in termini di adeguatezza patrimoniale, liquidità, redditività e qualità dell'attivo, si tiene conto degli indirizzi strategici approvati dal C.d.A. e delle risultanze emerse dal processo di autovalutazione relativo all'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità relativo all'esercizio precedente (c.d. Resoconto ICAAP-ILAAP).

Il rispetto degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza fissate nel RAF viene monitorato con cadenza trimestrale nell'ambito della relazione rischi, predisposta dalla funzione Risk Management successivamente all'invio delle segnalazioni di vigilanza (le quali costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per la misurazione dell'esposizione alle principali tipologie di rischio) e sottoposta al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza alla Direzione Generale.

A partire dal 2017, sulla base della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. BRRD) e del Regolamento delegato UE 2016/1075 del 23 marzo 2016, la Banca è dotata di un Piano di Risanamento (c.d. Recovery Plan) il quale si pone come obiettivo quello di prevenire le azioni da intraprendere al fine di ristabilire un riequilibrio della situazione patrimoniale, reddituale e di liquidità al progressivo deteriorarsi della stessa. Il Piano di Risanamento prevede l'identificazione di indicatori in grado di rilevare segnali di criticità, la predisposizione di soglie di rischio e l'identificazione di azioni volte a ristabilire una situazione di equilibrio. Il monitoraggio degli indicatori presenti nel Piano di Risanamento avviene con frequenza trimestrale nella fase di resoconto ICAAP/ILAAP annuale e relazioni rischi. Il Piano di Risanamento è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere al riesame biennale e all'eventuale aggiornamento del piano in ogni caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa ovvero della situazione patrimoniale o finanziaria della banca. In tal caso, il piano aggiornato è tempestivamente trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

Il patrimonio rappresenta il principale presidio a fronte dei rischi aziendali. La Banca riserva, quindi, una grande attenzione all'adeguatezza dei propri mezzi patrimoniali in rapporto alle prospettive di sviluppo e all'evoluzione della rischiosità.

La prima applicazione dell'IFRS 9 ha determinato la rilevazione di una riserva di utili (First Time Adoption – FTA) nel Bilancio 2018 che ha eroso il patrimonio netto; gli effetti sul patrimonio regolamentare sono stati mitigati a seguito dell'introduzione del regime transitorio "Phase-in", che prevede un filtro prudenziale nel periodo 2018-2022 (c.d. periodo transitorio).

Ai fini della gestione dei rischi in ottica prudenziale, secondo le disposizioni normative un ruolo importante è rappresentato dal sistema dei controlli interni disciplinato da specifica normativa interna denominata "Linee di indirizzo e disciplina dei controlli interni" al fine di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. Tale sistema rappresenta l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il sistema dei controlli interni adottato dalla Banca è stato strutturato con l'intento di perseguire nel continuo una corretta informativa ed una adeguata copertura di controllo su tutte le attività della Banca, nonché l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la gestione, l'affidabilità dei dati contabili e gestionali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità aziendale.

Sul piano organizzativo la gestione ed il controllo dei rischi al 31 dicembre 2021 ha coinvolto:

- **Consiglio di Amministrazione:** che quale organo di supervisione strategica è responsabile della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici, del modello di business, delle politiche di gestione dei rischi e della relativa propensione nonché degli indirizzi per la loro applicazione.
- **Collegio Sindacale:** che quale organo di controllo vigila sull'adeguatezza e funzionalità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi.
- **Direttore Generale:** che cura la realizzazione ed il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in linea con gli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- **Sistema dei controlli interni:** che si suddivide a sua volta in controlli aziendali e controlli direzionali come segue:
  - **Controlli aziendali:**
    - Funzione Risk Management: funzione di II° livello posta alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione, monitora i rischi a cui la Banca è o potrebbe essere esposta, misurandone l'esposizione ed il relativo capitale interno, verificando il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa e degli obiettivi definiti dalla Banca in termini di massima esposizione. La funzione di Risk Management presidia, quindi, il complessivo processo di gestione dei rischi, che si sviluppa nelle fasi di identificazione, valutazione, monitoraggio e mitigazione.
    - Funzione Compliance & AML: funzione di II° livello posta alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione, identifica e valuta il rischio di non conformità alle norme (compliance) a cui la Banca è sottoposta attraverso l'analisi dei processi e delle procedure che la Banca ha in essere, verificando l'applicazione della normativa interna e la sua rispondenza alla regolamentazione esistente. In base all'attuale struttura organizzativa della Banca, alla funzione spetta la conduzione dei controlli in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni.
    - Funzione di Internal Audit & DPO: funzione di III° livello collocata alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione, verifica la regolarità dell'operatività della Banca e l'andamento dei rischi, nonché la funzionalità del complessivo "sistema dei controlli interni" portando all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure. Essa è volta da un lato a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello (anche con verifiche in loco) il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e dall'altro a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli Organi Aziendali le eventuali criticità e i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Vigila altresì la conformità del modello organizzativo aziendale adottato in ambito Data Protection.
  - **Controlli direzionali:**
    - Area NPL Legal Unit: è composta dall'ufficio monitoraggio e controllo crediti e dall'ufficio gestione crediti deteriorati. Garantisce il coordinamento e la supervisione nella gestione

delle posizioni affidate con segnali di anomalia, fornendo indicazioni ed assistenza alle unità organizzative interessate circa i comportamenti da tenere per una tempestiva riconduzione dei rapporti entro ambiti di normalità.

Garantisce inoltre il coordinamento e la supervisione nella gestione delle posizioni di rischio creditizio classificate a NPL – Non Performing Loans e la connessa attività di recupero del credito, condotta secondo criteri improntati alla puntuale e sistematica valutazione di economicità e tutela del patrimonio aziendale.

- Funzione PMO - Pianificazione e Controllo di Gestione e Cost Management: garantisce un costante flusso di adeguata informativa a supporto della Direzione Generale, assicurando un costante monitoraggio dei risultati operativi ottenuti e verificando il mantenimento nel tempo dei profili di rischio coerenti con le linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione. Cura, per la Direzione Generale e le altre strutture aziendali, l'elaborazione e l'analisi dei dati andamentali dell'Istituto, previsionali e consuntivi, fornendo gli elementi per l'elaborazione delle strategie aziendali di breve e medio/lungo periodo.

- E' da sottolineare l'attività di **altre unità organizzative**:

- Servizio Amministrazione e Contabilità (a riporto dell'area Macchina Operativa): sovrintende ed assicura il corretto svolgimento delle attività amministrative e contabili della Banca, espletando i controlli operativi stabiliti dalle normative sia interne sia esterne per il corretto funzionamento del settore di appartenenza. Cura gli adempimenti di segnalazione agli Organismi di Vigilanza secondo i modi e tempi previsti dalla normativa, cura la predisposizione e la redazione dei bilanci periodici, di verifica ed annuali, nel rispetto della normativa IAS / IFRS, civilistica e fiscale.

Di seguito si riportano le informazioni previste dal CRR, art. 435, paragrafo 1, che richiede la pubblicazione dell'informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio. Le informazioni vengono esposte utilizzando la tabella EU OVA ai sensi del Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 2.

**Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente (allegato III del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)**

Base giuridica	N. riga	Informazioni qualitative — Testo libero																																																											
Articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR	a)	<p><b>Pubblicazione di una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione</b></p> <p>Al fine di descrivere sinteticamente il profilo di rischio complessivo della Banca, tenendo conto dei principali coefficienti in grado di fornire una panoramica esaustiva della gestione e del profilo di rischio e delle relative modalità di interazione con le soglie di tolleranza, si riporta la seguente tabella, da cui è possibile evincere che l'esposizione della Banca al 31/12/2021 è in linea con la sua propensione al rischio ed è all'interno delle relative soglie di tolleranza espresse in fase di determinazione del Risk Appetite Framework.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indicatore</th> <th>31/12/21</th> <th>31/12/22 - prospettico scenario base</th> <th>31/12/22 - prospettico</th> <th>31/12/22 - prospettico</th> </tr> <tr> <th>Risk profile (rischio effettivo)</th> <th>Risk appetite (propensione al rischio)</th> <th>Soglia di tolleranza (risk tolerance)</th> <th>Risk Capacity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Common Equity T1 Ratio</td> <td>14,98%</td> <td>12,4%</td> <td>8,75%</td> <td>8,25%</td> </tr> <tr> <td>Tier 1 ratio</td> <td>14,98%</td> <td>12,4%</td> <td>10,65%</td> <td>10,15%</td> </tr> <tr> <td>Total Capital Ratio</td> <td>14,98%</td> <td>12,4%</td> <td>13,25%</td> <td>12,75%</td> </tr> <tr> <td>Internal "Common Equity T1 Ratio"</td> <td>12,71%</td> <td>10,79%</td> <td>5,75%</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Internal "T1 Ratio"</td> <td>12,71%</td> <td>10,79%</td> <td>7,65%</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Internal "Total Capital Ratio"</td> <td>12,71%</td> <td>10,79%</td> <td>10,25%</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Requisito MREL</td> <td>14,98%</td> <td>12,4%</td> <td>13,25%</td> <td>10,25%</td> </tr> <tr> <td>Coefficiente di Leva Finanziaria</td> <td>6,56%</td> <td>5,5%</td> <td>5%</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>LCR</td> <td>222%</td> <td>203%</td> <td>170%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>NSFR</td> <td>145%</td> <td>145%</td> <td>143%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Analizzando il profilo di rischio effettivo alla data di riferimento della presente relazione, considerando la definizione transitoria dei Fondi Propri<sup>4</sup>, si evince che i limiti sono rispettati.</p>	Indicatore	31/12/21	31/12/22 - prospettico scenario base	31/12/22 - prospettico	31/12/22 - prospettico	Risk profile (rischio effettivo)	Risk appetite (propensione al rischio)	Soglia di tolleranza (risk tolerance)	Risk Capacity	Common Equity T1 Ratio	14,98%	12,4%	8,75%	8,25%	Tier 1 ratio	14,98%	12,4%	10,65%	10,15%	Total Capital Ratio	14,98%	12,4%	13,25%	12,75%	Internal "Common Equity T1 Ratio"	12,71%	10,79%	5,75%	/	Internal "T1 Ratio"	12,71%	10,79%	7,65%	/	Internal "Total Capital Ratio"	12,71%	10,79%	10,25%	/	Requisito MREL	14,98%	12,4%	13,25%	10,25%	Coefficiente di Leva Finanziaria	6,56%	5,5%	5%	3%	LCR	222%	203%	170%	100%	NSFR	145%	145%	143%	100%
		Indicatore		31/12/21	31/12/22 - prospettico scenario base	31/12/22 - prospettico	31/12/22 - prospettico																																																						
			Risk profile (rischio effettivo)	Risk appetite (propensione al rischio)	Soglia di tolleranza (risk tolerance)	Risk Capacity																																																							
		Common Equity T1 Ratio	14,98%	12,4%	8,75%	8,25%																																																							
		Tier 1 ratio	14,98%	12,4%	10,65%	10,15%																																																							
		Total Capital Ratio	14,98%	12,4%	13,25%	12,75%																																																							
		Internal "Common Equity T1 Ratio"	12,71%	10,79%	5,75%	/																																																							
		Internal "T1 Ratio"	12,71%	10,79%	7,65%	/																																																							
		Internal "Total Capital Ratio"	12,71%	10,79%	10,25%	/																																																							
		Requisito MREL	14,98%	12,4%	13,25%	10,25%																																																							
		Coefficiente di Leva Finanziaria	6,56%	5,5%	5%	3%																																																							
LCR	222%	203%	170%	100%																																																									
NSFR	145%	145%	143%	100%																																																									

<sup>4</sup> Cfr. Regolamento (UE) n°2395/2017

		Considerando l'ipotesi a regime (c.d. fully loaded), al 31/12/2021 il total capital ratio si attesterebbe a 10,83%.
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR	b)	<b>Informazioni sulla struttura di governance del rischio per ciascun tipo di rischio</b> Informazioni non previste ai sensi dell'articolo 433 quater del CRR
Articolo 435, paragrafo 1, lettera e), del CRR	c)	<b>Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi</b> Sulla base delle caratteristiche riguardanti le misure di gestione dei rischi riportate nei regolamenti e nei documenti societari, e sintetizzate nella presente informativa, è possibile affermare che al 31/12/2021 le misure di gestione dei rischi messi in atto da Banca Popolare Valconca sono in linea con il profilo di rischio e con la strategia della Banca.
Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR	d)	<b>Informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura dei sistemi di segnalazione e/o di misurazione del rischio</b> Informazioni non previste dall'articolo 433 quater del CRR
Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR	e)	<b>Informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio</b> Informazioni non previste dall'articolo 433 quater del CRR
Articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del CRR	f)	<b>Strategie e processi per la gestione dei rischi per ciascuna categoria di rischio</b> La Banca in fase di redazione del RAF effettua un'analisi al fine di identificare la mappa completa dei rischi ai quali è sottoposta, definendo quelli per cui è opportuno adottare metodologie quantitative che conducono alla determinazione del capitale interno (credito e controparte, mercato, operativo, tasso e concentrazione), e quelli per i quali sono utilizzate, in combinazione o in alternativa, valutazioni qualitative, misure di controllo o attenuazione. Di seguito vengono riportate le tecniche di misurazione e le politiche di gestione per ogni rischio identificato dalla Banca. <u>Rischio di credito e di controparte</u> Esprime il rischio di subire perdite inattese, riduzione di valore o riduzione di utili, dovuti all'inadempienza di una controparte nei confronti della quale esiste un'esposizione o ad una modificazione del merito creditizio che determini una variazione della posizione creditoria stessa. Il rischio di controparte è una fattispecie del rischio di credito ed esprime il rischio che una controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari connessi all'operazione stessa La misurazione del rischio di credito in termini di capitale interno viene eseguita applicando la metodologia standard semplificata sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n° 575/2013 (CRR) e successive modifiche. A partire dal 2020 la rilevazione viene effettuata con periodicità mensile mentre la segnalazione di vigilanza

avviene con cadenza trimestrale. Il capitale viene calcolato per mezzo delle procedure fornite dall'outsourcer informatico utilizzate anche per le segnalazioni ordinarie all'Autorità di Vigilanza, la procedura prevede una classificazione delle posizioni nelle classi di esposizioni previste dall'articolo 112 del CRR attraverso una segmentazione regolamentare che prende in considerazione attributi di anagrafica e di rapporto. Le risultanze che emergono vengono sottoposte a stress test in fase di redazione del resoconto ICAAP/ILAAP annuale. Oltre alla quantificazione del capitale interno vengono monitorate le classi di credito deteriorato, l'incidenza sul totale dei crediti e le relative coperture. La quantificazione del rischio di controparte è ricompresa all'interno del rischio di credito.

La regolamentazione interna relativa al processo del credito in vigore al 31/12/2021 è composta dalla seguente documentazione:

- Policy del Credito;
- Regolamento del processo del credito, per le fasi del processo concernenti le esposizioni in bonis;
- Policy in materia di gestione dei crediti deteriorati (policy NPL);
- Regolamento per la gestione dei crediti a rischio aggravato, per le fasi del processo concernenti la gestione delle esposizioni deteriorate;
- Remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti;
- Politiche e procedure di identificazione e gestione dei crediti forborne;
- Policy in materia di gestione delle perizie (Politiche e procedure di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni);
- Policy in materia di provisioning (Criteri di valutazione delle esposizioni creditizie deteriorate e regole di provisioning);
- Appendice all'assetto regolamentare del credito.

L'intero processo del credito è sottoposto a verifica da parte delle funzioni di controllo di II° e III° livello.

#### Rischio di mercato

Esprime il rischio che l'avverso andamento dei prezzi di mercato, dei tassi di interesse, dei tassi di cambio riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci, generi delle perdite sul portafoglio di negoziazione della Banca.

La misurazione del rischio di mercato in termini di capitale interno viene eseguita applicando la metodologia standard semplificata sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n° 575/2013 (CRR) e successive modifiche. A partire dal 2020 la rilevazione viene effettuata con periodicità mensile mentre la segnalazione di vigilanza avviene con cadenza trimestrale. Il capitale interno viene calcolato per mezzo delle procedure fornite dall'outsourcer informatico utilizzate anche per le segnalazioni ordinarie all'Autorità di Vigilanza.

La normativa interna in cui si definiscono gli orientamenti in materia di rischio di mercato è il documento "Regolamento Attività Finanziarie e di Tesoreria" che disciplina attività, ruoli e responsabilità per la gestione del rischio di mercato relativo agli strumenti finanziari inclusi nel portafoglio di proprietà della Banca. In tale documento sono inoltre definite da un punto di vista metodologico ed organizzativo le linee guida della Banca per la gestione del rischio di mercato. In particolare:

- l'insieme dei principi, delle finalità, delle metodologie e degli strumenti impiegati per la misurazione, il controllo e la gestione dei rischi di mercato;
- la definizione dei limiti di rischio e del processo di monitoraggio del rispetto degli stessi;
- l'individuazione dei responsabili e delle procedure da attivare per la definizione delle azioni di rientro dell'esposizione al rischio in condizioni di crisi originate sia da fattori di mercato sia interni;

- i processi di gestione e di controllo del rischio di mercato, compresa l'assegnazione di ruoli e responsabilità agli organi di governo e alle diverse funzioni/strutture aziendali coinvolte negli stessi.

Al suo interno sono definite anche le deleghe ed i limiti operativi, riconoscendo alla struttura organizzativa denominata Comitato Finanza il ruolo di raccordo tra la fase strategica e la fase operativa nel processo di gestione dei rischi finanziari.

In questa tipologia di rischio viene preso in considerazione anche il rischio di base. Con riferimento a questa tipologia di rischio la Banca ha un approccio estremamente prudente in quanto la principale fonte di rischio (rischio di tasso, rischio di prezzo, rischio di cambio) è costituita dai titoli obbligazionari di proprietà (la banca si astiene dall'operare su strumenti derivati).

#### Rischio operativo

Si tratta del rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

La misurazione del rischio operativo in termini di capitale interno viene eseguita applicando la metodologia BIA - Basic Indicator Approach sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n° 575/2013 (CRR) e successive modifiche. La determinazione avviene con periodicità annuale in quanto la metodologia di calcolo prevede una valutazione basata su di un indicatore rilevante che si origina da voci di conto economico. Pertanto, al fine di non inficiare tale grandezza con valori infrannuali, il rischio operativo, segnalato con cadenza trimestrale, è di fatto sottoposto ad una rilevazione annuale. Al fine di mitigare l'effetto di questa tipologia di rischio la Banca ha posto in essere delle coperture assicurative.

Con cadenza annuale inoltre viene valutato l'impatto delle perdite operative registrate in contabilità. In tale analisi ciascun evento di perdita viene ricondotto ad uno specifico evento di rischio (secondo quelli definiti nel manuale DIPO e successivamente dall'articolo 324 del CRR) ad un'unità operativa e al processo che l'hanno generato.

La Banca è dotata di una policy di gestione dei rischi operativi in cui vengono definite le tipologie di eventi da cui si possono originare manifestazioni del rischio operativo e le relative strategie ed i relativi interventi finalizzati alla mitigazione di tale rischio.

#### Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

Rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse sulle attività e passività di bilancio, con esclusione del portafoglio di negoziazione.

La Banca, in applicazione del 32° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 285/2013 Parte Prima, Titolo III, Capitolo I, misura il capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di:

- variazioni del valore economico, sulla base delle linee guida metodologiche contenute nell'allegato C della sopra citata Circolare;
- variazioni del margine di interesse, sulla base delle linee guida metodologiche contenute nell'allegato C-bis della sopra citata Circolare.

Dal punto di vista operativo il calcolo del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del valore economico e del margine di interesse viene effettuato dalla Banca utilizzando un applicativo denominato "Datamart Capitale", il quale a sua volta estrae i dati di base segnaletica A2.

La Banca, per mitigare il rischio di tasso di interesse ha deciso di operare in prevalenza su strumenti a tasso variabile, cercando di ridurre al minimo il mismatch temporale tra tassi dare e tassi avere. Periodicamente, e il più possibile repentinamente, in relazione all'andamento economico i tassi vengono rivisti ed adeguati alle condizioni di mercato. La gestione delle condizioni è in capo all'Area Commerciale la quale, oltre ad essere dotata di un sistema di autonomie deliberative concordato con la Direzione, verifica l'adeguatezza della struttura delle condizioni suggerendo alla Direzione eventuali correttivi alle proposte generate dalle filiali, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni e dei tempi previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria.

#### Rischio di concentrazione

Rischio derivante da esposizioni verso controparti o gruppi di controparti connesse (concentrazione per singolo prenditore) o appartenenti al medesimo settore economico o alla medesima area geografica (concentrazione geografica e/o settoriale).

Il capitale interno assorbito dal rischio di concentrazione è dato dalla somma di due componenti:

- la componente per singolo prenditore (c.d. single name), il cui calcolo viene eseguito applicando la metodologia contenuta nella Circolare di Banca d'Italia n° 285/2013, Titolo III Cap.1, Allegato B. In coerenza con il quadro regolamentare vigente, la formula viene applicata solamente sull'insieme delle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio"<sup>5</sup>.
- la componente geo-settoriale il cui calcolo viene eseguito attraverso una metodologia suggerita dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)<sup>6</sup>.

La gestione del rischio di concentrazione è attuata attraverso una politica di valutazione che avviene in fase di concessione dell'affidamento in cui si fa attenzione all'ammontare dell'affidamento ed al settore di appartenenza. Il monitoraggio del rischio di concentrazione viene eseguito dall'Area Crediti nell'ambito dei controlli di primo livello e dalla Funzione Risk Management nell'ambito dei controlli di secondo livello. In particolare, la Funzione Risk Management riferisce trimestralmente agli organi della Banca secondo i flussi informativi prestabiliti in merito alle concentrazioni per settore e per singolo prenditore.

Particolare attenzione è posta alle esposizioni che rientrano nella disciplina delle c.d. "Grandi Esposizioni" così come definite dal regolamento UE n° 575/2013, queste esposizioni vengono gestite dall'Area Crediti, e sono segnalate con cadenza trimestrale all'Autorità di Vigilanza nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza. La Funzione Risk Management controlla le posizioni che appartengono a questa categoria e verifica il rispetto dei limiti di rischio rendicontando la propria attività agli organi aziendali nell'ambito delle relazioni trimestrali.

#### Rischio paese e di trasferimento

Il rischio paese rappresenta il rischio di subire perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia verso il quale la Banca ha un'esposizione. Tale tipologia di rischio è da considerarsi come una componente del rischio di credito.

Il rischio di trasferimento rappresenta il rischio che una Banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Tale tipologia di rischio è da considerarsi come una componente del rischio di credito.

<sup>5</sup> Sono conteggiati solo i cdg compresi nei segmenti 800 - Imprese ed altri soggetti, 801 - Imprese PMI, 802 - Imprese persone fisiche.

<sup>6</sup> Gruppo di lavoro interbancario sul pillar 2 "Laboratorio Rischio di Concentrazione".

Il rischio paese e il rischio di trasferimento sono rischi non misurabili ai fini dell'assorbimento patrimoniale e si originano prevalentemente dall'operatività transfrontaliera di un istituto di credito e/o dei propri clienti. Banca Popolare Valconca si caratterizza per essere una banca del territorio ed effettua impieghi in prevalenza verso soggetti residenti nel proprio territorio di operatività e che si finanziano in valuta locale; pertanto l'esposizione a questa tipologia di rischio risulta essere contenuta.

#### Rischio di base

Esprime il rischio di subire perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Tale tipologia di rischio è da considerarsi come una componente del rischio di mercato.

Il rischio di base è da considerarsi una fattispecie del rischio di mercato, la base infatti è la differenza tra il prezzo spot e il prezzo futures utilizzato nelle coperture. Il rischio di base è causato dunque dall'incertezza circa l'ampiezza che la base avrà nel momento in cui l'operazione di copertura verrà chiusa. Il rischio di base (*basis risk*) si suddivide in:

- *basis risk* "puro" in cui titolo e sottostante del derivato sono identici e di segni opposti. (I prezzi si muovono non perfettamente);
- *cross hedge risk* in cui titolo e sottostante derivato non sono identici e di segni opposti (es. non esiste un derivato con sottostante uguale a quello da coprire);
- disallineamenti di scadenza in cui il sottostante di due derivati di segno opposto è identico, ma sono diverse le scadenze i prezzi dei derivati variano con le scadenze.

Al fine della misurazione del rischio di mercato la Banca utilizza metodologie standardizzate dunque con queste metodologie non è possibile la misurazione "in via diretta" in quanto non esistono cioè all'interno del *framework* normativo di vigilanza delle metodologie ad hoc per questo rischio.

La Banca non ha in essere particolari derivati di copertura sui titoli in portafoglio, pertanto l'esposizione al rischio di base è considerata sufficientemente presidiata in relazione all'operatività aziendale.

#### Rischio di liquidità

Rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*).

Il rischio di liquidità rappresenta uno dei rischi tipici dell'attività bancaria. Il Consiglio di Amministrazione in linea con le disposizioni di vigilanza ha approvato la policy di gestione del rischio di liquidità ed il contingency funding plan (i quali sono stati aggiornati nel corso del 2021) in cui vengono disciplinati il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali e gli strumenti di gestione e misurazione del rischio di liquidità. Nel processo di gestione della liquidità assume un ruolo preponderante l'Area Finanza (al cui interno si colloca l'ufficio tesoreria) che verifica giornalmente il fabbisogno della liquidità della Banca, e previo consulto con la Direzione Generale, provvede ad effettuare le dovute operazioni per disporre delle risorse necessarie.

L'area Finanza fornisce quotidianamente alla Direzione e alla Funzione Risk Management un prospetto della situazione di liquidità della Banca.

Il monitoraggio del rischio di liquidità viene svolto dalla Funzione Risk Management che assicura il mantenimento di un profilo di rischio in linea con quello definito ed atteso dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Risk Management monitora il rischio di liquidità:

- settimanalmente nell'ambito della compilazione del prospetto relativo alla posizione di liquidità della Banca, che consente di ottenere il saldo netto di liquidità nell'orizzonte di 3 mesi attraverso la stima di entrate ed uscite di liquidità. Tale prospetto viene inviato settimanalmente all'Autorità di Vigilanza;
- mensilmente nell'ambito dell'analisi dell'indicatore LCR (Liquidity Coverage Ratio) che misura il rapporto tra le attività liquide di elevata qualità ed i deflussi netti di liquidità a 30 giorni. Tale indicatore viene calcolato per mezzo di una procedura fornita dall'outsourcer informatico e viene segnalato mensilmente all'Autorità di Vigilanza;
- mensilmente attraverso una serie di indicatori di early warning che misurano l'equilibrio tra impieghi e raccolta con la clientela, la concentrazione della raccolta diretta;
- trimestralmente attraverso l'analisi dell'indicatore NSFR (Net Stable Funding Ratio) volto a verificare che le attività della banca siano finanziate da fonti di provvista stabili. Tale indicatore viene calcolato attraverso l'utilizzo di una procedura fornita dall'outsourcer informatico e viene segnalato trimestralmente all'Autorità di Vigilanza;
- trimestralmente nell'ambito delle ulteriori metriche di monitoraggio della liquidità (ALMM – Additional Monitoring Liquidity Metrics) la cui segnalazione viene inviata all'Autorità di Vigilanza<sup>7</sup>;
- trimestralmente attraverso un indicatore di early warning finalizzato ad analizzare la scadenza media dei debiti e dei crediti con la clientela.

Con cadenza annuale, inoltre la Banca esegue un'autovalutazione del processo di adeguatezza della liquidità che viene riportato nel resoconto ICAAP-ILAAP (sezione ILAAP).

#### Rischio residuo

Esprime il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito risultino meno efficaci del previsto.

Il rischio residuo è governato da Banca Popolare Valconca attraverso presidi organizzativi di primo livello posti in essere dall'Area Crediti che consentono, in sede di accensione del rapporto con la clientela, un'analisi volta a verificare la corretta stima delle garanzie collaterali al rapporto e consentono altresì di verificare con cadenza periodica l'efficacia delle tecniche di mitigazione del rischio adottate attraverso un monitoraggio delle garanzie.

Le linee guida per la gestione del rischio residuo sono indicate nella policy del credito per quanto riguarda i margini minimi che devono essere applicati alle garanzie di tipo mobiliare e le percentuali massime di finanziabilità riferite a crediti garantiti da ipoteca su beni immobiliare. Inoltre la Banca ha deliberato un apposito documento che definisce le politiche e le procedure di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

Al fine di determinare il risparmio di capitale derivante dall'applicazione delle tecniche utilizzate per la mitigazione del rischio di credito (CRM – Credit Risk Mitigation) la Banca utilizza un applicativo fornito dall'outsourcer informatico che rielabora le attività ponderate per il rischio (RWA) senza tener conto delle suddette tecniche di mitigazione.

#### Rischi derivanti da cartolarizzazioni

Rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio

<sup>7</sup> Si segnala che a partire dal 31/03/2022 la segnalazione viene inviata all'Autorità di Vigilanza con cadenza mensile.

I rischi derivanti da cartolarizzazioni sono diventati rilevanti in seguito alle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel 2018 e 2020 finalizzate alla dismissione delle sofferenze e garantita dalla GACS. La Banca si è dotata di un'apposita policy denominata "Significant Risk Transfer Policy".

#### Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

Rischio di subire sanzioni derivanti dall'esercizio di azioni, commesse intenzionalmente, e riguardanti la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Ovvero qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo fa parte dei rischi non misurabili ai fini dell'assorbimento patrimoniale. I principi di gestione di questa tipologia di rischio sono descritti nella policy antiriciclaggio e nel relativo allegato tecnico. Il monitoraggio del rischio è affidato ad una funzione autonoma ed indipendente che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Nella valutazione di questa tipologia di rischio si tiene conto anche degli impatti in termini di reputazione.

#### Rischio di leva finanziaria eccessiva

Esprime il rischio derivante dalla vulnerabilità della Banca dovuta alla propria leva finanziaria, intesa come rapporto tra le attività, comprensive delle potenziali obbligazioni a pagare, ed i Fondi Propri, che potrebbe manifestarsi con la necessità di dismettere immediatamente alcune attività comportando perdite o rettifiche di valore sulle attività restanti.

Il rischio di leva finanziaria eccessiva deriva da uno sbilanciamento dell'attivo rispetto alle dimensioni del patrimonio. Tale rischio viene misurato dal coefficiente di leva finanziaria determinato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 429 del regolamento UE n° 876/2019 (CRR 2). Il coefficiente viene calcolato con periodicità trimestrale dalla Funzione Risk Management e viene riportato nelle relazioni rischi trimestrali. La gestione di questa tipologia di rischio avviene in modo conservativo facendo attenzione all'equilibrio delle variazioni delle attività e del patrimonio; a tale scopo vengono tenuti in debita considerazione i potenziali incrementi di tale rischio dovuti alle riduzioni dei Fondi Propri della Banca, causate da perdite attese derivanti dalle regole contabili applicabili o riduzioni di valore delle attività, e ad un'eccessiva crescita delle attività aziendali.

### Rischio strategico

Rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Non rientrano nella definizione di Rischio Strategico le attuazioni errate di processi e procedure interne, nell'ambito della gestione ordinaria, in quanto già previsti nella fattispecie del Rischio Operativo. Tale rischio è rilevante in quanto insito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale e proporzionato alla sua complessità; la fonte di generazione è individuata nei processi di governo.

Il rischio strategico è ritenuto rilevante in quanto insito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale e proporzionato alla sua complessità; la fonte di generazione è individuata nei processi di governo e sottoposto al controllo diretto da parte della funzione PMO - Pianificazione e Controllo di Gestione e Cost Management, dall'Area Commerciale nonché della Direzione Generale.

Il rischio strategico è presidiato dalla Banca attraverso la:

- Redazione reportistica mensile per Direzione Generale e C.d.A. contenente dati sull'andamento commerciale (andamento masse), margine di intermediazione per filiale, redditività del portafoglio titoli, dati di conto economico mensili, dettaglio spese, qualità dell'attivo, quote di mercato.
- Declinazione di macro-linee guida rappresentate dagli interventi previsti dal piano strategico pluriennale, il quale viene periodicamente rivisto in relazione allo scenario macroeconomico.

La Funzione Risk Management verifica il rispetto degli indicatori di redditività definiti nel RAF e le soglie di rischio fissate nel Piano di Risanamento.

### Rischio di reputazione

Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, controparti, azionisti, investitori o Autorità di Vigilanza.

Il rischio di reputazione è un rischio non misurabile ai fini degli assorbimenti patrimoniali. Per una banca la cui operatività è circoscritta al territorio di insediamento come Banca Popolare Valconca, la reputazione costituisce uno dei principali asset sui quali costruire il proprio sviluppo. La Banca punta alla fidelizzazione ed alla soddisfazione della clientela ed in quest'ambito vuole astenersi da politiche commerciali tese al raggiungimento di risultati nel breve termine, ma che possono compromettere il rapporto fiduciario con la clientela nel medio termine; in tal senso la Banca non colloca prodotti finanziari derivati o strutturati. Il rischio di reputazione costituisce dunque per la Banca un elemento di particolare attenzione che viene fronteggiato con presidi di tipo organizzativo, su tutti la Funzione Compliance, la cui finalità è quella di verificare la conformità delle procedure utilizzate alle normative vigenti prevenendo le potenziali violazioni (trasparenza bancaria, MIFID). Su tale fronte, viene periodicamente monitorato il numero e la tipologia dei reclami ricevuti. La Banca considera inoltre che un rigoroso processo di selezione, valutazione e formazione del personale sia un cruciale fattore di contrasto verso il rischio di reputazione, è inoltre stata redatta una policy di gestione del rischio di reputazione in cui vengono definiti i principi di gestione e le strategie di mitigazione di questa tipologia di rischio.

### Rischi connessi con l'emissione di obbligazioni bancarie garantite

Rischi derivanti dall'emissione degli strumenti di debito indicati. La Banca alla data di riferimento della presente informativa non ha in essere obbligazioni bancarie garantite

che originano questa fattispecie di rischio, pertanto non ha definito politiche di gestione e strumenti di misurazione.

#### Rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni

Esprime il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie. Questa tipologia di rischio viene ricompresa nel rischio di credito.

Viene misurato ai fini del calcolo del capitale interno con gli stessi strumenti, metodologie e modalità del rischio di credito di cui ne costituisce una classe di esposizioni; il monitoraggio viene eseguito con cadenza trimestrale dalla Funzione Risk Management. Con riferimento alla gestione di questa tipologia di rischio si menziona che l'assunzione di partecipazioni è finalizzata ad esigenze di carattere operativo, in quanto la Banca non esegue investimenti in partecipazioni di tipo speculativo.

All'interno di questo rischio rientrano le cessioni di NPL in cambio di quote di fondi FIA effettuate nel 2020.

#### Rischi connessi ad attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati

Esprime il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

La gestione dei rischi connessi con attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati di Banca Popolare Valconca persegue l'obiettivo, in conformità al principio di sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati (esponenti aziendali, società controllate o sottoposte a influenza notevole, relativi soggetti connessi). A riguardo la Segreteria Societaria procede ai censimenti anagrafici delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi all'interno della procedura dedicata (Daisy), l'Area Crediti monitora costantemente le esposizioni verso i soggetti collegati, mentre la Funzione Risk Management verifica il rispetto dei limiti prudenziali.

Nell'ambito delle attività di rilevazione e gestione dei rischi connessi con attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati, Banca Popolare Valconca ha sviluppato il seguente impianto di controlli, presidi organizzativi e limiti:

- stesura di una policy aziendale relativa alle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- formalizzazione di processi organizzativi, di controllo e strumenti di misurazione / gestione dei rischi sottostanti alle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati;
- stesura di linee guida per affrontare determinate fattispecie (ad. es. circolari interne).

Le attività di rischio e le operazioni nei confronti dei soggetti collegati vengono rilevate per mezzo delle procedure fornite dall'outsourcer informatico (CSE) secondo le periodicità richieste dalla normativa prudenziale. Le risultanze di questo processo vengono portate all'attenzione degli Organi Aziendali e segnalati all'Autorità di Vigilanza secondo le soglie stabilite dalle disposizioni di vigilanza.

#### Rischi connessi con l'attività di banca depositaria di OICR e fondi pensione

Rischi derivanti dallo svolgimento delle attività indicate. Considerato che le cessioni di NPL in cambio di quote di fondi FIA effettuate nel 2020 sono state fatte rientrare all'interno del rischio connesso all'assunzione di partecipazioni, si ritiene che alla data di riferimento del presente documento la Banca non ha in essere alcuna attività che caratterizza questa fattispecie di rischio.

#### Rischio di modello

Rischio di incorrere in perdite dovute alla non corretta valutazione di un determinato rischio, causata da una cattiva performance del modello utilizzato.

Il rischio di modello è un rischio non misurabile ai fini dell'assorbimento patrimoniale. Inoltre ai fini della determinazione dei suddetti assorbimenti la Banca utilizza le metodologie standardizzate consentite dalle Disposizioni di Vigilanza agli intermediari di classe 3 in applicazione del principio di proporzionalità.

Il rischio di modello è diventato rilevante a partire dal 2018 con l'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9 che include:

- un nuovo modello per la classificazione e valutazione delle poste in bilancio;
- un modello avanzato per la riduzione di valore per "perdite attese" (*impairment*);
- un modello sostanzialmente riformato per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (*hedge accounting*).

La Banca al fine di ottemperare gli obblighi introdotti dal nuovo principio utilizza i modelli sviluppati su base consortile dal Consorzio Bancario CSE per la stima dei parametri di rischio che vengono utilizzati per le rettifiche di valore collettive.

#### Rischio di compliance

Rischio di incorrere in sanzioni amministrative e giudiziarie, a causa del verificarsi di condizioni di non conformità tra la normativa di fonte esterna e la normativa di fonte interna (e le procedure aziendali) e tra codici di auto regolamentazione e codici interni di condotta.

Il rischio compliance (o di non conformità alle norme) è diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative. L'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato e pertanto è necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

Il rischio di compliance è un rischio che presenta un'accezione prettamente qualitativa e, parallelamente, non presenta aspetti quantitativi di semplice modellizzazione che rendano possibile una quantificazione economica atta a far concorrere il rischio medesimo nella determinazione del capitale interno complessivo. La principale leva di mitigazione del rischio in oggetto è riscontrabile in adeguati presidi organizzativi e di controllo, incentrati sugli ambiti e processi maggiormente critici.

Banca Popolare Valconca, in linea con le Disposizioni di Vigilanza, ha introdotto un sistema di controllo del rischio di compliance, che è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni e che si articola in componenti strutturali (organi coinvolti, definizione dei loro ruoli, istituzione della Funzione Compliance, relative scelte di organizzazione della stessa, ecc.), strumentali e informative (meccanismi di controllo, di analisi e misurazione, flussi informativi e reportistica, ecc.).

La metodologia di misurazione del rischio di compliance combina:

- tecniche qualitative, basate sulle metodologie judgemental di self assessment, nonché sulla costruzione di matrici di valutazione dei rischi sotto la duplice dimensione della probabilità di accadimento e della gravità di impatto; c.d. determinazione del rischio potenziale;

- misure anche non monetarie di natura indiretta, utili alla stima delle probabili perdite associate al verificarsi del rischio di compliance, la cui funzione è quella di controllare in via anticipata l'entità del rischio, osservando la qualità dell'ambiente operativo e il contesto dei controlli esistenti, nonché la loro evoluzione nel tempo; c.d. determinazione del rischio residuo.

#### Rischio Informatico

Rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di redditività in relazione all'errato utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il rischio informatico è un rischio non misurabile ai fini dell'assorbimento patrimoniale. La gestione della sicurezza informatica è disciplinata nel regolamento aziendale, all'interno della relativa Policy, nel manuale della sicurezza applicativa, nella Procedura di gestione dei cambiamenti e nella procedura di gestione degli incidenti.

Il sistema informativo della Banca viene gestito in outsourcing da CSE – Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a.r.l., mentre vengono gestite internamente dal Servizio Organizzazione le attività di realizzazione e cura della sicurezza delle attività periferiche di trattamento dati e cura della rete di collegamento ad alta velocità (navigazione Internet, Intranet, video sorveglianza), centralini telefonici VOIP.

La Banca, al fine di prevenire le frodi informatiche perpetrate ai danni dei clienti che operano direttamente sui sistemi bancari utilizzando i canali telematici, ha adottato la procedura "Antifrode AAoP - Adaptive Authentication" la quale analizza in tempo reale tutto il traffico "internet" verso i nostri sistemi ed evidenzia i comportamenti "atipici" degli utenti, segnalandoli come attività potenzialmente legate ad una frode informatica.

#### Rischio connesso alla quota di attività vincolate

Rischio di un'eccessiva immobilizzazione dell'attivo connessa alla gestione della quota di attività vincolate. Tale rischio non viene monitorato ai fini degli assorbimenti patrimoniali. Un'attività viene considerata vincolata se è stata impegnata ovvero se è oggetto di un accordo per fornire forme di garanzia (security o collateral) o supporto di credito a un'operazione iscritta in bilancio o fuori bilancio dalla quale l'attività non possa essere ritirata liberamente (ad esempio un'attività da impegnare a scopo di finanziamento).

Tale rischio viene monitorato con cadenza trimestrale nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza in cui le attività vincolate vengono suddivise per tipologia e viene evidenziato il valore contabile ed il valore equo delle attività vincolate e non vincolate.

Con riferimento alla gestione di questa tipologia di rischio si menziona che le attività vincolate dalla Banca sono rappresentate dai titoli di debito (titoli di stato e titoli senior emessi con le auto cartolarizzazioni) a garanzia delle operazioni di finanziamento con la BCE (TLTRO, ORP settimanali, LTRO trimestrali) e, a seconda delle necessità, con BFF Bank Spa<sup>8</sup> (pct REPO). In merito alle attività vincolate in pool BCE, il margine disponibile viene monitorato con cadenza giornaliera dall'Area Finanza.

#### Rischi derivanti da esternalizzazioni

Qualsiasi tipologia di rischio riferito sia agli accordi stipulati tra la Banca ed i propri fornitori di servizi tipici dell'attività bancaria che alla prestazione stessa del servizio, attività o processo.

I rischi derivanti dalle esternalizzazioni rappresentano una materia valutata nell'ambito del rischio di compliance.

<sup>8</sup> Ex Depobank SPA.

### Rischio di condotta

Il rischio di condotta è stato inserito tra i rischi significativi con il 32° aggiornamento della Circolare n°285/2013 di Banca d'Italia e rappresenta, nell'ambito del rischio operativo, il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente.

Vista la natura del rischio in esame tale tipologia di rischio presenta delle connessioni con il rischio di compliance e con quello di reputazione. Per la valutazione di questa tipologia di rischio la Banca ha preso in considerazione il registro dei reclami utilizzando con proxy di valutazione l'andamento della relativa numerosità.

### Rischi ESG (Environmental, Social, Governance)

Tutte quelle tipologie di rischio riconducibili a questioni ambientali, sociali e di governance (c.d. fattori ESG).

I rischi connessi con tematiche di tipo ESG rappresentano la più recente tipologia di rischio su cui le Autorità Bancarie a livello europeo a livello europeo e nazionale (in particolare, ma non solo, BCE, EBA e Banca d'Italia) hanno concentrato la propria attenzione.

Questa tipologia di rischio è caratterizzata dai seguenti aspetti:

- Trasversalità in quanto impatta su altri rischi tipici dell'attività bancaria (Rischio di credito, di mercato, di liquidità, operativi e di reputazione);
- Normativa di riferimento ancora piuttosto frammentata ed in corso di evoluzione;
- Carezza dei dati necessari alla quantificazione dell'esposizione a questa tipologia di rischio sia per disponibilità che per qualità.

Come presidio ai rischi ESG, la Banca misura l'incidenza delle esposizioni nei confronti dei settori maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra così come definiti dalla tassonomia proposta dal Regolamento UE n° 852/2020.

### Prove di stress

La Banca effettua prove di stress per una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno. Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali si valuta la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; per tale ragione l'obiettivo della conduzione degli stress test è quello di verificare la resilienza degli indicatori agli eventi ipotizzati così da identificare eventuali debolezze gestionali della Banca e valutare con un congruo anticipo l'adozione di azioni correttive.

I rischi sottoposti a stress test sono i seguenti:

- Rischio di credito
- Rischi connessi con l'assunzione di partecipazioni (quote fondi FIA)
- Rischio di mercato
- Rischio operative
- Rischio di concentrazione
- Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario
- Rischio di leva finanziaria eccessiva
- Rischio di liquidità
- Fondi Propri



Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR	g)	<b>Informazioni riguardanti le strategie e i processi di gestione, copertura e attenuazione dei rischi, nonché la sorveglianza sulla loro efficacia</b>  Per le informazioni sulla strategia e i processi per la gestione dei rischi si rimanda a quanto illustrato nella precedente lettera.

### 3) REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITA' (CRR, art. 435, paragrafo 1)

Nel presente capitolo si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 7, in cui viene disposto che le banche pubblicano le informazioni riguardanti il rischio di liquidità ai sensi del CRR, articolo 435, paragrafo 1, utilizzando la tabella EU LIQA.

#### Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità (allegato XIII del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)

Numero di riga	Informazioni qualitative — Testo libero	
a)	Strategie e processi di gestione del rischio di liquidità, comprese politiche di diversificazione delle fonti e della durata del finanziamento previsto	La Banca gestisce il rischio di liquidità attraverso il monitoraggio continuo di indicatori regolamentari e di early warning La composizione della riserva di liquidità della Banca è sempre stata caratterizzata dalla presenza di un'elevata concentrazione di titoli di stato. Essendo il modello di business della Banca quello tradizionale caratterizzato dalla concessione di prestiti alla clientela, la propensione al rischio nei confronti degli investimenti finanziari in titoli di proprietà è sempre stata bassa; pertanto tale situazione ha fatto sì che la politica di investimento della Banca fosse concentrata su titoli di stato Italia in modo da non esporsi al rischio di investimenti in altri paesi ed altre valute e non aver la necessità di investire ulteriori risorse in questa tipologia di attività o altri strumenti complessi.
b)	Struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio di liquidità (autorità, statuto, altre modalità)	La Banca è dotata di una policy sulla gestione del rischio di liquidità, di un Contingency Funding Plan e di un regolamento sulle attività finanziarie e di tesoreria. Inoltre si riunisce con frequenza mensile un Comitato Finanza per discutere e affrontare temi riguardanti la liquidità tesoreria, finanza.
c)	Descrizione del grado di accentramento della gestione della liquidità e di interazione tra le unità del gruppo	Viene svolto un costante confronto tra la funzione Risk Management e l'ufficio Tesoreria in merito alle dinamiche relative alla liquidità/tesoreria dell'Istituto.
d)	Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di liquidità	La Funzione Risk Management è quella deputata alla misurazione del rischio di liquidità attraverso il monitoraggio continuo di indicatori regolamentari e di early warning.
e)	Politiche di copertura e di attenuazione del rischio di liquidità, strategie e processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia	Le strategie di mitigazione del rischio di liquidità sono principalmente le seguenti: - Monitoraggio indicatori LCR, NSFR, ALMM e posizione di liquidità settimanale; - Monitoraggio giornaliero del fabbisogno di liquidità della Banca; - Monitoraggio periodico attraverso Indicatori di Early Warning;
f)	Descrizione sommaria dei piani di finanziamento di emergenza della banca	All'interno del Contingency Funding Plan sono definite le minacce inerenti il rischio di liquidità facendo distinzione tra stato di allerta e stato di crisi. Per ognuna di esse vengono indicate le pertinenti azioni correttive volte a ripristinare una situazione di equilibrio, evidenziando la liquidità ottenibile (back-up liquidity), gli impatti gestionali e le responsabilità di organi e funzioni aziendali.
g)	Spiegazione del modo in cui vengono utilizzate le prove di stress	Nel corso del monitoraggio degli indicatori di liquidità la Banca esegue prove di stress su LCR, NSFR e rapporto impieghi su raccolta clientela, finalizzate a verificarne la resilienza. Le risultanze vengono sottoposte alla Direzione Generale nelle relative reportistiche e al Consiglio di Amministrazione in fase di redazione della relazione rischi trimestrale.
h)	Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione del rischio di liquidità messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente	Attualmente la situazione di liquidità della Banca non desta particolari preoccupazioni sia dal punto di vista della tesoreria che dal punto di vista degli indicatori regolamentari in quanto l'LCR si attesta stabilmente sopra il 200% grazie anche all'operazione di size increase del titolo auto cartolarizzato SME effettuata a luglio 2021 che ha portato un incremento della riserva di liquidità. Pertanto le misure di gestione del rischio di liquidità della Banca si ritengono adeguate.

<p>i) Breve dichiarazione sul rischio di liquidità approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio di liquidità complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati (diversi da quelli già coperti nel modello EU LIQ1 di cui al presente ITS) che forniscono alle parti interessate esterne un quadro completo della gestione del rischio di liquidità da parte dell'ente, compreso il modo in cui il profilo di rischio di liquidità dell'ente interagisce con la tolleranza al rischio stabilita dall'organo di amministrazione.</p> <p>Tali coefficienti possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limiti di concentrazione sugli aggregati di garanzie reali e sulle fonti di finanziamento (sia prodotti che controparti)</li> <li>- strumenti di misurazione o parametri congegnati per valutare la struttura dello stato patrimoniale della banca o i flussi di cassa del progetto e le future posizioni di liquidità, tenendo conto dei rischi fuori bilancio specifici di tale banca</li> <li>- esposizioni di liquidità e fabbisogno di finanziamento a livello di singoli soggetti giuridici, succursali e filiazioni estere, tenendo conto dei limiti giuridici, regolamentari e operativi alla trasferibilità della liquidità</li> <li>- elementi di bilancio e fuori bilancio ripartiti in categorie di scadenza e i conseguenti squilibri di liquidità</li> </ul>	<p>Al 31/12/2021 il rischio di liquidità si considera come "medio-basso" anche sulla base delle risultanze dei principali indicatori di seguito riportati.</p>				
	Indicatore	31/12/21	31/12/22 - prospettico scenario base	31/12/22 - prospettico	31/12/22 - prospettico
		Risk profile (rischio effettivo)	Risk appetite (propensione al rischio)	Soglia di tolleranza (risk tolerance)	Risk Capacity
	LCR	222%	203%	170%	100%
	NSFR	145%	145%	143%	100%
	Rapporto Impieghi Raccolta su	74,46%	73,5%	85%	90%
	Incidenza primi 30 depositanti su totale raccolta clientela	15,8%	<18%	20%	22%
	Scadenza media debiti a clientela	3 gg	4 gg	3 gg	/
Scadenza media finanziamenti a clientela	132 gg	135 gg	140 gg	/	
Incidenza delle attività vincolate sul totale delle attività	19,50%	18,50%	25%	30%	

Di seguito si forniscono le informazioni richieste dagli orientamenti EBA/GL/2017/01 sull'informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 1 del CRR.

Non essendo una banca G-SII o O-SII, vengono pubblicate solamente le informazioni su Riserva di liquidità, Deflussi di cassa netti e Coefficiente LCR, ai sensi del punto 14 dei sopra citati orientamenti. Nella seguente tabella sono rappresentati i valori medi per ciascuno dei quattro trimestri che precedono la data della presente informativa, calcolati come media semplice delle risultanze rilevate nei 12 mesi precedenti il termine di ciascun trimestre<sup>9</sup>.

		Totale valore ponderato (media)			
Perimetro di consolidamento (su base individuale)		1° trimestre 2021	2° trimestre 2021	3° trimestre 2021	4° trimestre 2021
Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie		12	12	12	12
21	<b>RISERVA DI LIQUIDITÀ</b>	<b>244.663</b>	<b>248.117</b>	<b>267.007</b>	<b>277.116</b>
22	<b>TOTALE DEFLUSSI DI CASSA NETTI</b>	<b>113.999</b>	<b>122.240</b>	<b>127.925</b>	<b>130.531</b>
23	<b>COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ (%)</b>	<b>215%</b>	<b>204%</b>	<b>209%</b>	<b>212%</b>

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo, in corrispondenza della colonna "1° trimestre 2021" è riportata la media semplice dei dati mensili rilevati nei fine mese compresi tra il 30 aprile 2020 ed il 31 marzo 2021.

Nella tabella seguente si espongono invece i valori puntuali rilevati nei 4 trimestri del 2021.

Perimetro di consolidamento (su base individuale)		Totale valore ponderato (importo puntuale)			
		31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
21	RISERVA DI LIQUIDITÀ	238.297	224.506	318.161	292.385
22	TOTALE DEFLUSSI DI CASSA NETTI	125.413	125.747	129.811	131.535
23	COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ (%)	190%	179%	245%	222%

L'indicatore LCR al 31/12/2021 si attesta a 222% ed è ben al di sopra del limite normativo del 100%. Al 31/12/2021 la riserva di liquidità è composta prevalentemente da titoli di stato italiani e dalla liquidità detenuta sul conto HAM presso Banca d'Italia, ed in misura minore dai valori in cassa.

#### 4) RISCHIO DI CREDITO E QUALITA' CREDITIZIA (CRR, art. 435, paragrafo 1)

Nel presente capitolo si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 8, punto 1, lettera a) in cui viene disposto che le banche pubblicano le informazioni riguardanti il rischio di credito e qualità creditizia ai sensi del CRR, articolo 435, paragrafo 1, utilizzando la tabella EU CRA.

##### Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito (allegato XV del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)

Informazioni qualitative	
(a)	<p><b><i>Nella breve dichiarazione di rischio presentata a norma dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR, indicare in che modo il modello aziendale dà origine alle componenti del profilo di rischio di credito dell'ente.</i></b></p> <p>La Banca ha assunto la forma di Società per Azioni ed ha adottato un modello di business incentrato sulla vicinanza con il cliente e basato sulla costruzione di rapporti stretti e duraturi con le PMI e famiglie (c.d. relationship banking). Nonostante il processo di crescita ed innovazione messo in piedi da Banca Popolare Valconca il modello di banca tradizionale non è stato intaccato, pertanto i principi che ispirano la Banca nell'esercizio della propria attività restano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relazioni solide e durature con la clientela;</li> <li>• propensione al sostegno delle PMI;</li> <li>• attenzione ai bisogni di servizi finanziari delle famiglie;</li> <li>• impegno sociale per le comunità locali.</li> </ul>
(b)	<p><b><i>Nella presentazione delle strategie e dei processi per la gestione del rischio di credito e delle politiche di copertura e mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR, indicare i criteri e l'approccio utilizzati per definire la politica di gestione del rischio di credito e fissare limiti di rischio di credito.</i></b></p> <p>Relativamente alle strategie e i processi per la gestione del rischio di credito (art. 435, paragrafo 1, lettera a) del CRR), la Banca ha in essere adeguati presidi per la mitigazione del rischio di credito, a cominciare dalla normativa interna sul credito, la quale è articolata nel seguente modo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Policy del Credito;</li> <li>- Regolamento del processo del credito, per le fasi del processo concernenti le esposizioni in bonis;</li> <li>- Policy in materia di NPL;</li> <li>- Regolamento per la gestione delle esposizioni creditizie a rischio aggravato, per le fasi del processo concernenti la gestione delle esposizioni deteriorate;</li> <li>- Remunerazioni degli affidamenti e sconfinamenti;</li> <li>- Politiche e procedure di identificazione e gestione dei crediti forborne;</li> <li>- Policy in materia di gestione delle Perizie (Politiche e procedure di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni);</li> <li>- Policy in materia di provisioning (Criteri di Valutazione delle Esposizioni Creditizie Deteriorate e Regole di provisioning);</li> <li>- Appendice all'assetto regolamentare del credito.</li> </ul> <p>La normativa interna definisce le fasi del processo, le unità organizzative coinvolte ed i relativi compiti e responsabilità; in particolare il rischio di credito viene presidiato dalle unità di rete (filiali e gestori corporate) e dall'area crediti. Al fine di valutare la rischiosità sottostante le concessioni eseguite in seguito all'emergenza pandemica, l'area Crediti con il supporto dell'Area NPL ha</p>

	<p>avviato una valutazione ad hoc per questa tipologia di posizioni. La valutazione di rischio viene sintetizzata considerando un giudizio che va da 1 a 4 tenendo in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Settore di appartenenza identificato per mezzo del codice Ateco;</li> <li>(ii) Analisi dell'evoluzione del rating relativa agli ultimi 12 mesi e relative determinanti;</li> <li>(iii) Analisi del Foglio andamento relazione (FAR);</li> <li>(iv) Analisi dell'andamentale a sistema, desunto dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia;</li> <li>(v) Analisi dati di bilancio e budget previsionali.</li> </ul> <p>Quale momento di raccordo tra gli attori coinvolti nel monitoraggio del rischio di credito è stato istituito un "comitato valutazione crediti", presieduto dall'Area NPL e composto da: Area Crediti, Area NPL, Risk Management, Direttore Generale / Vice Direttore Generale (l'Area NPL ha la facoltà di convocare altri partecipanti in ragione di quanto previsto all'ordine del giorno). Come indicato nel regolamento generale il comitato è chiamato a pronunciarsi sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguatezza del Regolamento del processo del credito e delle norme attuative per assicurare un'efficiente gestione dell'operatività aziendale del comparto ed un efficace presidio dei rischi connessi;</li> <li>- sulle politiche di sviluppo commerciale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'evoluzione del portafoglio crediti della Banca, in ottemperanza alla Credit Policy;</li> <li>- sulle contromisure adottabili per contrastare variazioni negative degli scenari economici/finanziari di riferimento, ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale;</li> <li>- sulle posizioni affidate, con particolare riguardo a quelle con andamento anomalo, proponendo iniziative in materia di posizioni vigilate, scadute, inadempienze probabili e sofferenze, ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale;</li> <li>- sull'avanzamento dell'attività di revisione degli affidamenti concessi alla clientela;</li> <li>- sull'analisi delle schede analitiche di previsione di perdita sul comparto Sofferenze, Inadempienze Probabili e Past Due;</li> <li>- sull'alimentazione continua del Piano Operativo NPL, parte integrante della Policy NPL.</li> </ul> <p>Le informazioni relative alle politiche di copertura e mitigazione del rischio (art. 435, paragrafo 1, lettera d) del CRR) non sono state indicate in quanto non previste dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>
(c)	<p><b><i>Nel presentare la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio a norma dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR, indicare la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio.</i></b></p> <p>Informazione non inserita in quanto non prevista dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>
(d)	<p><b><i>Nel presentare l'autorità, lo status e le altre disposizioni adottate per la funzione di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR, specificare i collegamenti tra le funzioni di gestione del rischio credito, controllo del rischio, riesame della conformità e audit interno.</i></b></p> <p>Informazione non inserita in quanto non prevista dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>

## 5) RISCHIO DI MERCATO (CRR, art. 435, paragrafo 1)

Nel presente capitolo si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 15, paragrafo 2, lettera a) in cui viene disposto che le banche pubblicano le informazioni riguardanti il rischio di mercato ai sensi del CRR, articolo 435, paragrafo 1, lettera a) utilizzando la tabella EU MRA.

### Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato (allegato XXIX del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)

		Informativa in formato flessibile
a)	<p><b>Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR</b></p> <p>La descrizione delle strategie e dei processi dell'ente per la gestione del rischio di mercato, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una spiegazione degli obiettivi strategici relativi all'attività di negoziazione, nonché dei processi attuati per individuare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato dell'ente;</li> <li>- la descrizione delle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, nonché delle strategie e dei processi per la sorveglianza continuativa sull'efficacia delle coperture.</li> </ul>	<p>A livello di finanza, la Banca opera quasi totalmente su strumenti tradizionali quali i titoli di stato e non opera in derivati, prestiti subordinati o altri strumenti complessi.</p> <p>La Banca è dotata di un "regolamento sulle attività finanziarie e di tesoreria" al cui interno sono indicati i compiti e responsabilità relative al processo finanza, nonché limiti operativi da rispettare.</p> <p>Un ruolo importante ai fini del monitoraggio del rischio di mercato è svolto dal Comitato Finanza che rappresenta l'organo nel quale convergono tutte le funzioni deputate al presidio del rischio di mercato e di liquidità e dove vengono discusse le politiche di investimento e/o disinvestimento sul portafoglio di strumenti finanziari di proprietà della Banca.</p> <p>Nel Comitato Finanza vengono inoltre discussi i progetti in corso ed eventuali altri temi inerenti la gestione della finanza dell'istituto. Al Comitato Finanza partecipano il Direttore Generale, la Funzione Risk Management, l'Area Finanza e l'Area Macchina Operativa. Si riunisce di norma una volta al mese, oltre in via straordinaria su convocazione dell'Area Finanza che lo presiede.</p>
b)	<p><b>Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR</b></p> <p>La descrizione della struttura e dell'organizzazione della funzione di gestione del rischio di mercato, comprendente la descrizione della struttura di governance del rischio di mercato istituita per attuare le strategie e i processi dell'ente di cui alla riga a), che illustri le relazioni e i meccanismi di comunicazione tra le diverse parti coinvolte nella gestione del rischio di mercato.</p>	<p>Informazione non inserita in quanto non prevista dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>
c)	<p><b>Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR</b></p> <p>Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio.</p>	<p>Informazione non inserita in quanto non prevista dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>

## 6) RISCHIO OPERATIVO (CRR, art. 435, paragrafo 1 e art. 438, lettera d)

Nel presente capitolo si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 16, in cui definisce che le banche pubblicano le informazioni riguardanti il rischio operativo ai sensi del CRR, articolo 435 (utilizzando la tabella EU ORA) e articolo 438, lettera d) (utilizzando la tabella EU OR1).

**Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo (allegato XXXI del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)**

Base giuridica	Numero di riga	Informazioni qualitative - Testo libero
Articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del CRR	a)	<p><b><i>Informativa sugli obiettivi e le politiche di gestione del rischio</i></b></p> <p>Banca Popolare Valconca assume come definizione generale del rischio operativo quanto riportato nel Regolamento (UE) N. 575/2013, Parte Uno, Titolo 1, art. 4, par 52): “il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico”. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frode, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso anche il rischio legale, mentre non sono inclusi il rischio strategico, il rischio di reputazione e il rischio informatico.</p> <p>Il rischio operativo è da considerarsi un rischio puro, vale a dire che la sua manifestazione è connessa solamente ad eventi negativi in grado di generare perdite di natura economica, senza tuttavia un corrispondente aumento del rendimento; esso è da considerarsi un elemento congenito e pervasivo presente in tutti i processi ed a tutti i livelli della struttura aziendale. Le principali manifestazioni del rischio operativo sono riconducibili ad eventi quali frodi interne, frodi esterne, rapporti di sicurezza ed impiego sul lavoro, pratiche connesse con la clientela, i prodotti, e l’attività operativa, danni a beni materiali, disfunzioni di natura tecnica o informatica, conformità esecutiva e procedurale.</p> <p>All’interno del rischio operativo viene effettuata con cadenza annuale un’analisi delle perdite operative registrate in contabilità nell’esercizio di riferimento, in cui ogni perdita viene ricondotta ad uno specifico evento di rischio (secondo quelli definiti nel manuale DIPO e successivamente dall’articolo 324 della CRR) ed allocata ad un’unità operativa e al processo che l’ha generata. Lo scopo dell’analisi in questione è verificare quali sono gli eventi più rischiosi, sia in termini di impatto economico che di frequenza di accadimento, subiti dalla Banca, identificando inoltre le aree più rischiose.</p>
Articolo 446 del CRR	b)	<p><b><i>Informativa sui metodi di valutazione dei requisiti minimi di fondi propri</i></b></p> <p>Banca Popolare Valconca per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo utilizza il Metodo Base (BIA – Basic Indicator Approach) secondo le indicazioni contenute nella Parte tre, Titolo III, capo 2 del Regolamento UE 575/2013. Tale metodo prevede che il requisito patrimoniale sia pari al 15% della media delle ultime tre osservazioni su base annuale dell’indicatore rilevante stabilito dall’art. 316 del medesimo Regolamento.</p>
Articolo 446 del CRR	c)	<p><b><i>Descrizione dell’approccio metodologico AMA utilizzato (se del caso)</i></b></p> <p>Informativa non indicata perché la Banca utilizza metodo base</p>
Articolo 454 del CRR	d)	<p><b><i>Indicazione dell’uso di assicurazioni per l’attenuazione del rischio nel metodo avanzato di misurazione (se del caso)</i></b></p> <p>Informativa non indicata perché la Banca utilizza metodo base</p>

**Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (allegato XXXI del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)**

Attività bancarie		a	b	c	d	e
		Indicatore rilevante			Requisiti di fondi propri	Importo dell'esposizione al rischio
		Anno-3	Anno-2	Ultimo anno		
1	Attività bancarie soggette al metodo base (BIA)	31.730	31.040	32.496	4.763	59.541
2	Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA)					
3	<i>Soggette al metodo TSA</i>					
4	<i>Soggette al metodo ASA</i>					
5	Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA)					

Le righe 2-3-4-5 non sono state compilate in quanto Banca Popolare Valconca utilizza il metodo BIA per il calcolo del rischio operativo.

## 7) SISTEMI DI GOVERNANCE (CRR, art. 435, paragrafo 2)

Nel presente capitolo si riportano le informazioni previste dal CRR, art. 435, paragrafo 2, che richiede la pubblicazione dell'informativa sui sistemi di governance. Le informazioni vengono espresse utilizzando la tabella EU OVB ai sensi del Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 2.

**Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance (allegato III del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)**

Base giuridica	Numero di riga	Testo libero			
Articolo 435, paragrafo 2, lettera a), del CRR	a)	<p><b>Il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione</b></p> <p>Con riferimento al numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo con funzione di gestione e dell'organo con funzione di controllo in carica alla data del 31 dicembre 2021 si riporta alla tabella di seguito esposta<sup>10</sup>.</p>			
		Componente Organo di Gestione	Carica ricoperta in Banca Popolare Valconca	Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo (n° e tipologia)	Incarichi in altre società o enti (n° e tipologia)
		Ronci Fabio	Presidente (da ottobre 2021, in precedenza Vice presidente)	-	-
		Ricci Roberto	Vice presidente (da ottobre 2021, in precedenza Consigliere)	-	-
		Pettinari Alessandro	Consigliere	-	- N° 4 cariche come Amministratore Unico; - N° 4 cariche come consigliere delegato; - N° 2 cariche come Presidente CDA
		Guerra Maria Letizia	Consigliere	-	-
		Del Baldo Mara	Consigliere	-	-
		Batarra Antonio	Consigliere	-	-
		Zamagni Paolo	Consigliere	-	N° 1 Amministratore Snc

<sup>10</sup> Si precisa che nel mese di ottobre 2021 si è dimesso il Presidente Perlini Costanzo

		<b>Componente Organo di Controllo</b>	<b>Carica ricoperta in Banca Popolare Valconca</b>	<b>Incarichi in società operanti nel mercato del credito / finanziario / assicurativo (n° e tipologia)</b>	<b>Incarichi in altre società o enti (n° e tipologia)</b>
		Renier Enrico Maria	Presidente		Vice Presidente Ordine Commercialisti
		Farneti Francesco	Sindaco effettivo		-2 Presidente e sindaco collegio sindacale
		Vaselli Silvia	Sindaco effettivo		
		Con riferimento agli incarichi sopra indicati si precisa che non vi sono incarichi in imprese in cui la Banca detiene partecipazioni qualificate.			
Articolo 435, paragrafo 2, lettera b), del CRR	b)	<p><b><i>Informazioni riguardanti la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza</i></b></p> <p><u>Profilo quantitativo</u></p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati. Il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, in particolare per quanto concerne la gestione e i controlli.</p> <p>L'adozione di un nuovo modello di Governance Societaria (società per azioni) ha comportato l'assunzione di ulteriori elementi di complessità (quali l'apertura al mercato dei capitali) che l'Organo si è trovato in prima istanza a dovere fronteggiare. La stessa ricerca di partner industriali e l'analisi di possibili operazioni straordinarie di impresa richiede nel continuo approfondimenti di carattere tecnico legale di evidente complessità.</p> <p>La convergenza di tali elementi ha comportato la necessità di individuare specifici comitati endo-consiliari, che sono deputati a presidiare particolari materie; la costituzione all'interno dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica di comitati specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi), composti anche da consiglieri indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.</p> <p>Sulla base di quanto sopra, l'adozione di un nuovo modello di Governance Aziendale e la conseguente articolazione dell'Organo in comitati, ha portato il Consiglio di Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 19 dell'attuale Statuto, a individuare in 9 componenti il profilo quantitativo ottimale dell'Organo.</p>			

	<p><u>Profilo qualitativo</u></p> <p>Lo Statuto di Banca Popolare Valconca definisce che i membri del Consiglio di Amministrazione debbano essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza e disponibilità di tempo prescritti dalla legge, dalla disciplina secondaria e regolamentare applicabile, nonché dallo Statuto sociale.</p> <p>All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste che devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno – o nel più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili – precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati per ciascun candidato il curriculum professionale, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, e la dichiarazione autenticata ai sensi di legge con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore, compreso, se del caso, quelli di indipendenza ai sensi di legge e di Statuto.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a 3 esercizi e possono essere rieletti; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Lo statuto disciplina le modalità della loro sostituzione nel caso venissero a mancare nel corso dell'esercizio.</p> <p>Un apposito regolamento interno approvato dal CdA prevede previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica.</p> <p>I requisiti di onorabilità e correttezza sono determinati dagli artt. 3 – 4 – 5 - 6 del Decreto MEF 169/20.</p> <p>Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</p> <p>Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti del punto precedente o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche</p>
--	--



	<p>amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</p> <p>Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei punti precedenti.</p> <p>Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.</p> <p>In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.</p> <p>Il criterio è valutato dall'organo competente, che: a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti: 1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societari; 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi); 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, ogni lista deve indicare un numero pari a 2 candidati, i quali, oltre ai predetti requisiti, dovranno possedere, a pena di ineleggibilità o di decadenza, anche quello di indipendenza previsto dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti.</p> <p>Tutti gli esponenti della Banca devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>I requisiti di indipendenza sono stabiliti dagli artt. 13 e 15 del decreto MEF 169/20.</p> <p>Si sottolinea inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ai sensi dell'articolo 19 dell'attuale Statuto costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore:<ul style="list-style-type: none"><li>o l'essere legato alla Società, fatta eccezione per il Direttore Generale, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato;</li><li>o la pregressa appartenenza al personale della Società, qualora non sia trascorso almeno 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.</li></ul></li><li>- Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 36 L. n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking) è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti;</li><li>- I candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso del requisito di onorabilità previsto dalle disposizioni di legge e di</li></ul>
--	--

		<p>vigilanza e non devono sussistere cause che possono comportare la sospensione dalla carica o che impediscono l'esercizio della carica stessa.</p> <p>La sussistenza in capo ai vari Consiglieri dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza viene verificata dal Consiglio di Amministrazione dopo la loro nomina. I risultati della verifica in parola sono trasmessi all'Autorità di Vigilanza.</p>
<p>Articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del CRR</p>	c)	<p><b>Informazioni sulla politica di diversità per quanto riguarda i membri dell'organo di amministrazione</b></p> <p>Ai sensi delle attuali previsioni regolamentari, la Governance è tenuta ad assicurare il principio di "adeguata diversificazione" di genere in seno all'Organo di Supervisione Strategica.</p> <p>Lo Statuto prevede che le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi e il Consiglio di amministrazione ha determinato una quota pari al 33% del totale da riservare al genere meno rappresentato.</p> <p>Si precisa che il 31 marzo 2022 il CdA ha deliberato uno specifico regolamento (Regolamento in materia di diversità negli Organi Sociali) che definisce e formalizza i criteri e le misure adottati dal Banca Popolare Valconca per garantire un adeguato livello di diversità a livello dei propri Organi Sociali, in modo proporzionale e coerente con le proprie caratteristiche, la propria dimensione ed organizzazione.</p>
<p>Articolo 435, paragrafo 2, lettera d), del CRR</p>	d)	<p><b>Indicare se l'ente ha istituito o meno un comitato di rischio distinto e la frequenza delle sue riunioni</b></p> <p>Informazione non inserita in quanto non prevista dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>
<p>Articolo 435, paragrafo 2, lettera e), del CRR</p>	e)	<p><b>Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione</b></p> <p>Informazione non inserita in quanto non prevista dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>

## 8) FONDI PROPRI (CRR, art. 437, lettera a)

I Fondi Propri, così come le attività ponderate per il rischio, sono stati determinati sulla base delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e successive modifiche e nel Regolamento UE 575/2013 (CRR) e successive modifiche, nonché sulla base delle Circolari della Banca d'Italia n. 285, n. 286 e n. 154.

I Fondi Propri sono caratterizzati da una struttura basata su tre livelli:

- **Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1)**: l'aggregato è costituito da capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve di utili, altre componenti di conto economico accumulate ed altre riserve del patrimonio netto;
- **Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1)**: non vi sono elementi da considerare nel Capitale aggiuntivo di classe 1<sup>11</sup>;
- **Capitale di classe 2 (Tier 2, T2)**: la Banca alla data di riferimento non ha messo alcuno strumento di capitale di classe 2.

Sulla base di quanto sopra indicato l'ammontare dei Fondi Propri alla data di riferimento della presente informativa coincide con l'ammontare del Capitale primario di classe 1 e del Capitale di classe 1 (non ci sono elementi di Capitale di classe 2).

Le disposizioni normative in materia di Fondi Propri, sono state introdotte secondo le regole proposte dal Comitato di Basilea (c.d. Basilea 3) in maniera graduale attraverso l'applicazione del regime transitorio dal 2014 al 2017, durante il quale alcuni elementi, quali profitti e perdite non realizzati e attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee, hanno impattato sugli aggregati sopra descritti secondo percentuali variabili a seconda dell'esercizio di riferimento. Alla data di riferimento della presente informativa il regime transitorio previsto per gli elementi indicati è terminato, pertanto il relativo impatto è integralmente sul CET 1.

I limiti di capitale, in vigore alla data di riferimento della presente, comunicati dall'Autorità di Vigilanza con la decisione sul capitale del febbraio 2020 sono i seguenti:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 8,25%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale. Vincolante ai sensi dell'art. 53-bis del TUB nella misura del 5,75%;
- Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari all' 10,15%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale. Vincolante ai sensi dell'art. 53-bis del TUB nella misura del 7,65%;
- Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 12,75%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale. Vincolante ai sensi dell'art. 53-bis del TUB nella misura del 10,25%.

Inoltre i suddetti limiti comprensivi della riserva di conservazione del capitale sono maggiorati di una componente target pari a 0,50% (Pillar 2 Guidance - P2G che rappresenta un'aspettativa dell'Autorità di Vigilanza sulla detenzione di risorse aggiuntive da parte del nostro Istituto nel continuo, per assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario).

---

<sup>11</sup> La somma del Capitale primario di classe 1 e del Capitale aggiuntivo di classe 1 formano il Capitale di classe 1 (Tier 1).

Di seguito si espone una tabella riepilogativa dei requisiti di capitale a seguito dell'ultima decisione sul capitale risalente a febbraio 2020 e gli indici BPV al 31/12/2021:

Requisiti a partire dal 31/03/2020	vincolante			aspettativa			INDICI BPV 31/12/21
	Requisiti minimi regolamentari	Requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP	Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR)	Riserva di conservazione del capitale (CCoB)	Overall Capital Requirement ratio (OCR)	Obiettivo target Pillar 2 Guidance (P2G)	
CET1 ratio	4,50%	1,25%	5,75%	2,50%	8,25%	8,75%	14,98%
T1 ratio	6,00%	1,65%	7,65%	2,50%	10,15%	10,65%	14,98%
Total Capital ratio	8,00%	2,25%	10,25%	2,50%	12,75%	13,25%	14,98%

Ai sensi del principio di proporzionalità introdotto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, Banca Popolare Valconca è classificata tra gli intermediari di “classe 3”, vale a dire quelle banche che hanno un totale attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In applicazione di tale principio la Banca ha valutato la propria esposizione alle tipologie di rischio previste dalla circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia avvalendosi delle metodologie standardizzate, per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro, ed utilizzando gli algoritmi semplificati proposti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per calcolare il capitale interno a fronte dei rischi misurabili di secondo pilastro. La determinazione del capitale interno complessivo viene svolta seguendo l'approccio “building block” semplificato, ovvero tramite somma dei requisiti regolamentari previsti per il Primo Pilastro e del capitale interno calcolato a fronte degli altri rischi rilevanti.

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 4, in cui definisce che le banche pubblicano le informazioni sui Fondi Propri ai sensi del CRR, articolo 437, lettera a), utilizzando le tabelle EU CC1 ed EU CC2.

#### Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (allegato VII del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)

		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale
<b>Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve</b>			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	66.982	
	Di cui tipo di strumento 1: capitale sociale	27.284	CRR art 26, paragrafo 1, lettera a (SP passivo voce 150)
	Di cui tipo di strumento 2: sovrapprezzi di emissione	33.698	CRR art 26, paragrafo 1, lettera b (SP passivo voce 160)
	Di cui tipo di strumento 3		
2	Utili non distribuiti	9.400	CRR art. 26, paragrafo 1, lettera c) (SP passivo voce 140)
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	-12.587	CRR art. 26, paragrafo 1 (SP passivo voce 110 e voce 140)
EU-3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal CET1		

5	Interessi di minoranza (importo consentito nel CET1 consolidato)		
EU-5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	-4.488	CE voce 180
<b>6</b>	<b>Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari</b>	<b>59.308</b>	
<b>Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari</b>			
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-95	CRR art. 34, 105 (SP attivo voce 20 e 30)
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	-6	CRR art.36, paragrafo 1, lettera b), 37, 472, paragrafo 4 (SP attivo voce 90)
9	Non applicabile		
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)	-5.438	CRR art.36, paragrafo 1 lettera c), 38, 48, paragrafo 1, lettera a) 470,472 paragrafo 5 (SP attivo voce 100)
11	Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo		
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese		
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)		
14	I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito		
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)		
16	Propri strumenti del CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)		
17	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		
18	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
19	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
20	Non applicabile		
EU-20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione		
EU-20b	Di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
EU-20c	Di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)		
EU-20d	Di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)		
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)		
22	Importo che supera la soglia del 17,65 % (importo negativo)		

23	Di cui strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti		
24	Non applicabile		
25	Di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee		
EU-25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)		
EU-25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo)		
26	Non applicabile		
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) che superano gli elementi dell'AT1 dell'ente (importo negativo)		
27a	Altre rettifiche regolamentari	20.650	CRR (Reg. UE 2395/2017 art. 473 bis)
28	<b>Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	<b>15.110</b>	
29	<b>Capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	<b>74.418</b>	
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti</b>			
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		
31	Di cui classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili		
32	Di cui classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili		
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dall'AT1		
EU-33a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1		
EU-33b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1		
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		
35	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
36	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari</b>	<b>0</b>	
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari</b>			
37	Propri strumenti di AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)		
38	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		
39	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
40	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
41	Non applicabile		

42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 (T2) che superano gli elementi del T2 dell'ente (importo negativo)		
42a	Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1		
<b>43</b>	<b>Totale delle rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	<b>0</b>	
<b>44</b>	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)</b>	<b>74.418</b>	
<b>Capitale di classe 2 (T2) strumenti</b>			
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal T2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del CRR		
EU-47a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2		
EU-47b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2		
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale T2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		
49	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
50	Rettifiche di valore su crediti		
<b>51</b>	<b>Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari</b>	<b>0</b>	
<b>Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari</b>			
52	Strumenti propri di T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)		
53	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		
54	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
54a	Non applicabile		
55	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
56	Non applicabile		
EU-56a	Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo)		
EU-56b	Altre rettifiche regolamentari del capitale T2		
<b>57</b>	<b>Totale delle rettifiche regolamentari del capitale di classe 2 (T2)</b>	<b>0</b>	
<b>58</b>	<b>Capitale di classe 2 (T2)</b>	<b>0</b>	
<b>59</b>	<b>Capitale totale (TC = T1 + T2)</b>	<b>74.418</b>	
<b>60</b>	<b>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</b>	<b>496.640</b>	
<b>Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale</b>			
61	Capitale primario di classe 1	14,9843%	

62	Capitale di classe 1	14,9843%	
63	Capitale totale	14,9843%	
64	Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente	8,2500%	
65	Di cui requisito della riserva di conservazione del capitale	2,5000%	
66	Di cui requisito della riserva di capitale anticiclica		
67	Di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico		
EU-67a	Di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)		
EU-67b	Di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva	1,25%	
68	<b>Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi</b>	<b>9,2343%</b>	
<b>Minimi nazionali (se diversi da Basilea III)</b>			
69	Non applicabile		
70	Non applicabile		
71	Non applicabile		
<b>Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)</b>			
72	Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili)		
73	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili)		
74	Non applicabile		
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR)		
<b>Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2</b>			
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo standardizzato		
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		
<b>Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2022)</b>			
80	Massimale corrente sugli strumenti di CET1 soggetti a eliminazione progressiva		
81	Importo escluso dal CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
82	Massimale corrente sugli strumenti di AT1 soggetti a eliminazione progressiva		
83	Importo escluso dall'AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
84	Massimale corrente sugli strumenti di T2 soggetti a eliminazione progressiva		
85	Importo escluso dal T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		

**Modello EU CC2: riconciliazione dei Fondi Propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile (allegato VII del Regolamento di esecuzione UE 671/2021)**

		a	b	c
		Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato	Nell'ambito del consolidamento prudenziale	Riferimento
		Alla fine del periodo	Alla fine del periodo	
<b>Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato</b>				
10.	Cassa e disponibilità liquide	100.999		
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (IFRS 7 par. 8 lett. a))	47.658		EUCC1 - 7
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;	173		
	b) attività finanziarie designate al fair value;			
	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	47.485		
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 7 par. 8 lett. h))	48.291		EUCC1 - 7
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. f))	902.616		
	a) crediti verso banche	8.661		
	b) crediti verso clientela	893.955		
50.	Derivati di copertura			
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)			
70.	Partecipazioni			
80.	Attività materiali	19.605		
90.	Attività immateriali	6		EUCC1 - 8
	di cui:			
	- avviamento			
100.	Attività fiscali	18.591		EUCC1 - 10
	a) correnti	364		
	b) anticipate	18.227		
110.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione			
120.	Altre attività	45.590		
	<b>Totale attivo</b>	<b>1.183.356</b>		
<b>Passività - Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato</b>				
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. g))	1.094.527		
	a) debiti verso banche	170.061		
	b) debiti verso la clientela	919.458		
	c) titoli in circolazione	5.008		
20.	Passività finanziarie di negoziazione			
30.	Passività finanziarie designate al fair value (IFRS 7 par. 8 lett. e))			
40.	Derivati di copertura			
50.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)			
60.	Passività fiscali	422		
	a) correnti			
	b) differite	422		
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione			
80.	Altre passività	26.128		
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.265		
100.	Fondi per rischi e oneri:	1.706		
	a) impegni e garanzie rilasciate	271		
	b) quiescenza e obblighi simili			

	c) altri fondi per rischi e oneri	1.435		
	<b>Totale passivo</b>	<b>1.124.048</b>		
<b>Capitale proprio</b>				
110.	Riserve da valutazione	28.771		EUCC1 – 3
111	di cui relative ad attività in via di dismissione			
120.	Azioni rimborsabili			
130.	Strumenti di capitale			
140.	Riserve	-31.957		EUCC1 – 2 e 3
145	Acconti su dividendi			
150.	Sovrapprezzi di emissione	39.698		EUCC1 - 1.b
160.	Capitale	27.284		EUCC1 - 1.a
170.	Azioni proprie (-)			
180.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-4.488		EUCC1 EU- 5a
	<b>Capitale proprio totale</b>	<b>59.308</b>		

## **9) INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI (CRR, art. 447) E SUL QUADRO D'INSIEME DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (CRR, art. 438, lettere c-d)**

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 1, in cui viene disposto che le banche pubblicano l'informativa sulle metriche principali ai sensi del CRR, articolo 447, utilizzando la tabella EU KM1.

### **Modello EU KM1: metriche principali (allegato I del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)**

Vengono esposti riportati i dati al 31/12/2021 (T) e 31/12/2020 (T-4) in quanto il nostro Istituto pubblica le informazioni di questo modello su base annua.

		<b>a</b>	<b>e</b>
		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
	<b>Fondi propri disponibili (importi)</b>		
<b>1</b>	Capitale primario di classe 1 (CET1)	74.418	87.498
<b>2</b>	Capitale di classe 1	74.418	87.498
<b>3</b>	Capitale totale	74.418	87.498
	<b>Importi dell'esposizione ponderati per il rischio</b>		
<b>4</b>	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	496.640	513.070
	<b>Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>		
<b>5</b>	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	14,9843%	17,0538%
<b>6</b>	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	14,9843%	17,0538%
<b>7</b>	Coefficiente di capitale totale (in %)	14,9843%	17,0538%
	<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>		
<b>EU 7a</b>	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	2,2500%	2,2500%
<b>EU 7b</b>	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,2500%	1,2500%
<b>EU 7c</b>	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,6500%	1,6500%
<b>EU 7d</b>	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,2500%	10,2500%
	<b>Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>		
<b>8</b>	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,5000%	2,5000%
<b>EU 8a</b>	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,0000%	0,0000%
<b>9</b>	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,0000%	0,0000%
<b>EU 9a</b>	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,0000%	0,0000%
<b>10</b>	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,0000%	0,0000%
<b>EU 10a</b>	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,0000%	0,0000%
<b>11</b>	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,5000%	2,5000%
<b>EU 11a</b>	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	12,7500%	12,7500%
<b>12</b>	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	2,2343%	4,3038%

<b>Coefficiente di leva finanziaria</b>			
<b>13</b>	Misura dell'esposizione complessiva	1.134.625	1.179.064
<b>14</b>	Coefficiente di leva finanziaria (%)	6,5588%	7,4210%
<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)</b>			
<b>EU 14a</b>	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,0000%	0,0000%
<b>EU 14b</b>	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,0000%	0,0000%
<b>EU 14c</b>	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,2957%	3,0000%
<b>Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)</b>			
<b>EU 14d</b>	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,0000%	0,0000%
<b>EU 14e</b>	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,2957%	3,0000%
<b>Coefficiente di copertura della liquidità</b>			
<b>15</b>	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	292.385	254.322
<b>EU 16a</b>	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	166.244	160.331
<b>EU 16b</b>	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	34.709	33.643
<b>16</b>	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	131.535	126.687
<b>17</b>	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	222,2869%	200,7479%
<b>Coefficiente netto di finanziamento stabile</b>			
<b>18</b>	Finanziamento stabile disponibile totale	1.039.978	967.834
<b>19</b>	Finanziamento stabile richiesto totale	716.000	620.478
<b>20</b>	Coefficiente NSFR (%)	145,2483%	155,9819%

Si precisa che nelle righe 18-20 della precedente tabella è stato inserito per il 31/12/2021 il nuovo indicatore Net Stable Funding Ratio (NSFR CRR2) mentre per il 2020 è esposto il valore del NSFR calcolato utilizzando i dati regolamentari e le ponderazioni definite nella precedente normativa.

Di seguito si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 1, punti 2-3, in cui viene disposto che le banche pubblicano l'informativa sul quadro d'insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi del CRR, articolo 438, lettere c) e d), utilizzando le tabelle EU OV1 e EU OVC.

**Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio (allegato I del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)**

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		a	b	c
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
<b>1</b>	Rischio di credito (escluso il CCR)	434.945	445.242	34.796
<b>2</b>	Di cui metodo standardizzato	434.945	445.242	34.796
<b>3</b>	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)			0
<b>4</b>	Di cui metodo di assegnazione			0
<b>EU 4a</b>	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice			0
<b>5</b>	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)			0
<b>6</b>	Rischio di controparte (CCR)			0
<b>7</b>	Di cui metodo standardizzato			0
<b>8</b>	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)			0
<b>EU 8a</b>	Di cui esposizioni verso una CCP			0
<b>EU 8b</b>	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)			0
<b>9</b>	Di cui altri CCR			0
<b>10</b>	Non applicabile			0
<b>11</b>	Non applicabile			0
<b>12</b>	Non applicabile			0
<b>13</b>	Non applicabile			0
<b>14</b>	Non applicabile			0
<b>15</b>	Rischio di regolamento			0
<b>16</b>	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)		6.000	0
<b>17</b>	Di cui metodo SEC-IRBA			0
<b>18</b>	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)		6.000	0
<b>19</b>	Di cui metodo SEC-SA			0
<b>EU 19a</b>	Di cui 1 250 % / deduzione			0
<b>20</b>	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	2.153	2.142	172
<b>21</b>	Di cui metodo standardizzato	2.153	2.142	172
<b>22</b>	Di cui IMA			0
<b>EU 22a</b>	Grandi esposizioni			0
<b>23</b>	Rischio operativo	59.541	59.686	4.763
<b>EU 23a</b>	Di cui metodo base	59.541	59.686	4.763
<b>EU 23b</b>	Di cui metodo standardizzato			0
<b>EU 23c</b>	Di cui metodo avanzato di misurazione			0
<b>24</b>	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)	1.718	0	137
<b>25</b>	Non applicabile			0
<b>26</b>	Non applicabile			0
<b>27</b>	Non applicabile			0
<b>28</b>	Non applicabile			0
<b>29</b>	<b>Totale</b>	<b>496.640</b>	<b>513.069</b>	<b>39.731</b>

**Tabella EU OVC: informazioni ICAAP (allegato I del Regolamento di esecuzione UE 637/2021)**

Base giuridica	Numero di riga	Testo libero
Articolo 438, lettera a), del CRR.	a)	<p><b>Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno</b></p> <p>Informazione non inserita in quanto non prevista dall'articolo 433 quater del CRR 2</p>
Articolo 438, lettera c), del CRR	b)	<p><b>Su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente</b></p> <p>La Banca non ha ricevuto richieste da parte dell'Autorità competente.</p>

## 10) **POLITICA DI REMUNERAZIONE (CRR, art. 450 paragrafo 1)**

Nel presente paragrafo si riportano le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 637/2021, articolo 17, in cui definisce che le banche pubblicano le informazioni sulla politica di remunerazione ai sensi del CRR, articolo 450 utilizzando le tabelle EU REM contenute nell'allegato XXXIII del citato Regolamento di esecuzione.

### Tabella EU REMA: politica di remunerazione

Informativa qualitativa	
a)	<p><b>Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se del caso) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio;</b></li> <li>- <b>consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione;</b></li> <li>- <b>una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi;</b></li> <li>- <b>una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.</b></li> </ul> <p>L'Organo che Vigila sulle politiche di remunerazione è il Consiglio di Amministrazione, il quale può avvalersi se del caso del Comitato per il personale. Il Consiglio di Amministrazione nel 2021 risultava composto dai seguenti componenti.</p> <p>Presidente con cessazione incarico in Corso 2021: PERLINI COSTANZO  Vicepresidente/Presidente RONCI FABIO  Consigliere DEL BALDO MARA (Indipendente)  Consigliere BATARRA ANTONIO (Indipendente)  Consigliere ZAMAGNI PAOLO  Consigliere PETTINARI ALESSANDRO  Consigliere GUERRA MARIA LETIZIA (Indipendente)  Consigliere/Vicepresidente RICCI ROBERTO</p> <p>Le responsabilità del Consiglio di Amministrazione in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti Direttore Generale e Dirigenti,</li> <li>- Assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo e dei controlli interni,</li> <li>- Valuta la coerenza del Sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo assicurando che il Sistema non sia tale da accrescere i rischi della Banca.</li> </ul> <p>Nel corso del 2021 il C.d.A. si è riunito n.2 volte per deliberare in merito al Sistema di Remunerazione e incentivazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha inteso nominare al proprio interno un "Comitato Personale", organo non esecutivo il cui ambito d'intervento è approfondire in via preventiva con la Direzione Generale proposte e tematiche di particolare complessità e onerosità inerenti al comparto delle Risorse Umane, allo scopo di facilitare le successive determinazioni del C.d.A. Nel corso del 2021 il "Comitato Personale" si è riunito n. 2 volte.</p>

In tema di remunerazioni, la Banca non si è avvalsa di consulenti esterni.

Nell'identificare il "personale più rilevante", cioè le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della stessa, la Banca applica il Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, come poi sostituito Regolamento Delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923. La Banca individua e applica altresì criteri aggiuntivi a quelli stabiliti nel citato Regolamento delegato, se necessario per identificare ulteriori soggetti che assumono rischi rilevanti per la Banca. La Banca svolge un'accurata auto-valutazione per identificare il personale più rilevante: tale processo si basa su una ricognizione e valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte, deleghe operative, etc.), elementi essenziali per valutare la rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi per la Banca. Il processo di identificazione del personale più rilevante è svolto dalla Banca annualmente. In tal senso, la Banca si è dotata di una Politica relativa al processo di identificazione del personale più rilevante, che forma parte integrante delle presenti Politiche di remunerazione e incentivazione.

La Politica sul processo di identificazione del personale più rilevante definisce:

- i criteri e le procedure utilizzati per l'identificazione del personale più rilevante, ivi compresi quelli per l'eventuale esclusione ai sensi delle disposizioni regolamentari di riferimento;
- le modalità di valutazione del personale;
- il ruolo svolto dagli organi societari e dalle funzioni aziendali competenti per l'elaborazione, il monitoraggio e il riesame del processo di identificazione.

Gli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante sono opportunamente motivati e formalizzati e contengono le seguenti informazioni:

- il numero del personale identificato come personale più rilevante, ivi compreso il numero dei soggetti identificati per la prima volta;
- i nomi o gli identificativi individuali, i ruoli e le responsabilità di tale personale;
- un confronto con gli esiti del processo di identificazione dell'anno precedente.

b) **Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:**

- **un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo delle parti interessate;**
- **informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post;**
- **se l'organo di amministrazione o il comitato per le remunerazioni, ove istituito, ha riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione;**
- **informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla;**
- **politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto.**

L'obiettivo principale delle politiche di remunerazione è quello di favorire la competitività ed il buon governo della Banca.

La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Al contempo, i sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della Banca, ivi comprese le strategie di gestione dei non-performing loans, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. stock option) o collegate alla performance aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., Risk Appetite Framework - "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono inoltre disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché di eventuali codici etici o di condotta

applicabili alla Banca. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti alle reti interne, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, neutralità rispetto al genere, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili. Per gli addetti alle reti interne, nonché per i soggetti a cui sono affidati compiti di controllo, si richiamano in particolare le disposizioni di Vigilanza in materia di Trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela, nonché quelle in materia di antiriciclaggio. Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, la Banca assicura che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni.

Per garantire una corretta applicazione delle politiche di remunerazione, le funzioni aziendali competenti sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione, con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni tenute a svolgere controlli anche ex-post; in particolare:

- il processo di modifica delle Politiche di remunerazione ed incentivazione prevede che vengano consultivamente sentite le Risorse Umane e PMO – Pianificazione e Controllo di Gestione, chiamati ad esprimere un proprio parere per gli ambiti specifici di pertinenza;
- eventuali modifiche alle Politiche di remunerazione ed incentivazione vengono sottoposte rispettivamente alle Funzioni Compliance, per verifica di conformità al quadro normativo di riferimento e Risk Management, per la verifica rispetto ai rischi assunti dalla Banca;
- i meccanismi di determinazione dei compensi variabili fissati tempo per tempo vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione per validazione:
  - ✓ alla Funzione Risk Management, per verifica di coerenza tra meccanismi di incentivazione e livello di assunzione dei rischi aziendali definiti;
  - ✓ alla Funzione Compliance, per verifica di rispondenza del sistema incentivante determinato / erogato alle disposizioni regolamentari. In particolare, il coinvolgimento preventivo delle Funzioni Compliance e Risk Management assume rilievo in fase di aggiornamento dei meccanismi e dei criteri per l'erogazione:
    - ✓ del premio (c.d. VAP) di cui alla contrattazione integrativa aziendale
    - ✓ della DPO annuale (o altro premio assimilabile)
    - ✓ delle una tantum tempo per tempo stabilite
    - ✓ degli emolumenti di natura variabile da deliberarsi in fase di cessazione del rapporto di lavoro
    - ✓ degli emolumenti di natura variabile riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza o nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto.

La certificazione preventiva a cura delle Funzioni di Controllo deve risultare dalla compilazione di un apposito parere da allegare al verbale del Consiglio di Amministrazione e contenente le determinazioni sui corrispettivi variabili. La Funzione Compliance e/o Risk Management possono richiedere contestualmente il parere di uno studio legale esterno a corredo della propria attività di analisi di legittimità.

Nel processo di riesame e di verifica annuale in merito alla corretta attuazione e funzionamento delle presenti Politiche di remunerazione ed incentivazione, la Direzione Generale coinvolge le Funzioni aziendali Compliance, Risk Management, Risorse Umane, PMO – Pianificazione e Controllo di Gestione e Revisione Interna a cui spetta, in coerenza con le responsabilità loro assegnate, prima di tutto il compito di verificare la corretta applicazione dei principi e dei criteri previsti dalla normativa. In particolare:

- La Funzione Compliance esamina la coerenza delle Politiche di Remunerazione con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto, nonché del codice etico o altri eventuali standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela. Pone inoltre in essere controlli al fine di verificare l'assenza di conflitti di interesse;
- la Funzione Risk Management verifica che i sistemi di remunerazione siano adeguatamente corretti per tenere conto di tutti i rischi assunti dalla banca, secondo metodologie coerenti con quelle che la Banca adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni. La funzione Risk Management contribuisce, tra l'altro, ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - "RAF"), anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (ex-ante ed ex-post), e si esprime sulla corretta attivazione di questi ultimi.
- PMO – Pianificazione e Controllo di Gestione verifica la coerenza delle Politiche di remunerazione con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi di gestione e il controllo dei rischi; si esprime in merito alla valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- le Risorse Umane esaminano la coerenza delle politiche di remunerazione con i principi e le politiche di gestione del personale e in merito alla concreta e corretta attuazione a tutti i livelli di quanto previsto nelle politiche di remunerazione.
- La Funzione di Revisione Interna verifica, con frequenza annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle Politiche di Remunerazione della Banca e alla normativa di riferimento, portando a

conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie per l'adozione di possibili misure correttive. Gli esiti della verifica condotta sono portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea degli Azionisti.

Ogni anno l'organo di amministrazione riesamina le politiche di remunerazione della Banca, cosa accaduta anche nel 2021, integrando alcuni ambiti di trasparenza relativamente ai rischi di sostenibilità (ESG, Environmental Social Governance) di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2019/2088 (c.d. «SFDR»), nonché modificando il perimetro del personale più rilevante al fine di recepire variazioni dell'Organigramma.

Per la valutazione delle performance è stato istituito il sistema incentivante (DPO), ossia un sistema che permette di erogare incentivi economici correlati in modo strutturato ed oggettivo alle prestazioni conseguite nel periodo di riferimento a livello di gruppo di lavoro. Si inserisce nella previsione dell'art. 51 del C.C.N.L. ed è annualmente portato a conoscenza di tutto il Personale.

Il sistema si propone di indirizzare le prestazioni, allineando in modo coerente gli obiettivi dei singoli agli obiettivi aziendali, e massimizzare la partecipazione delle persone rendendole consapevoli dell'importanza del proprio contributo per il raggiungimento dei risultati aziendali, nonché di rafforzare "l'orientamento al lavoro" di gruppo.

Il funzionamento del sistema prevede le seguenti fasi:

- a) Definizione ex-ante degli obiettivi (qualitativi e/o quantitativi) per ogni unità organizzativa, dei relativi pesi e soglie d'accettazione dei risultati;
- b) Definizione ex-ante degli incentivi di riferimento per figura professionale;
- c) Determinazione ex-post del risultato totale ponderato per ogni unità organizzativa;
- d) Determinazione ex-post degli incentivi effettivi da erogare, in funzione degli importi di riferimento di cui al punto b) e del risultato di cui al punto c).

Il sistema coinvolge tutto il Personale a tempo indeterminato della Banca. Un trattamento particolare è riservato ai Responsabili delle funzioni di controllo ed ai Responsabili delle unità organizzative aziendali identificati tra il personale più rilevante.

Il sistema incentivante riferito agli operatori di filiale è ispirato non soltanto ad obiettivi commerciali, bensì anche a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina applicabili. Per tali figure l'incentivo tempo per tempo definito tiene a riferimento il rispetto delle disposizioni impartite in tema di Trasparenza bancaria e anticiclaggio.

L'eventuale erogazione della DPO può essere attivata dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente al superamento di alcune barriere (parametri di adeguatezza patrimoniale, redditività e liquidità) stabilite preventivamente ed annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

L'eventuale erogazione dei bonus è subordinata al preventivo superamento dei seguenti parametri:

- Ratio Patrimoniali al fine di misurare la capacità e l'adeguatezza patrimoniale in relazione alla rischiosità delle attività detenute (*Total Capital Ratio a livello individuale e CET 1 a livello individuale*);
- Ratio di Liquidità al fine di misurare la capacità di far fronte a crisi più o meno acute di liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*).

Tali parametri sono definiti in coerenza con il RAF - *Risk Appetite Framework*.

- Ratio di redditività corretta per il rischio, al fine di misurare la capacità della Società di generare reddito

La pre-condizione di accesso all'eventuale distribuzione della DPO è che a consuntivo dei risultati economici dell'esercizio, tutti i *ratio* sopra indicati si posizionino sopra la soglia minima stabilita preventivamente ed annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca (Barriera). Tale soglia è rappresentata:

- per gli indicatori patrimoniali e di liquidità, dal valore di *risk tolerance* incrementato di uno spread.
- per gli indicatori di redditività, espressi in termini puntuali, va considerato il valore di utile di Budget e lo scenario stressato dei rischi.

L'eventuale distribuzione della DPO è altresì subordinata alla relativa sostenibilità finanziaria e patrimoniale.

La componente variabile erogata, comunque totalmente a discrezione del Consiglio di Amministrazione, è simmetrica rispetto ai risultati effettivamente conseguiti sino ad azzerarsi: infatti è possibile corrispondere la DPO solo al superamento degli obiettivi di *budget* della Banca.

In caso di chiusura dell'esercizio in perdita oppure con un risultato di gestione - rettificato per tenere conto dei rischi - negativo:

- non vengono riconosciute "DPO" discrezionali a valere sui risultati dell'esercizio al Direttore Generale, nonché ad altro "personale più rilevante" la cui remunerazione variabile sia esclusivamente o prevalentemente collegata ad obiettivi riferiti all'intera azienda;
- sarà prevista una significativa riduzione dell'eventuale "DPO", se spettante, per il restante personale anche nel caso in cui siano stati raggiunti gli obiettivi di *performance* individuale o della *business unit* di appartenenza.

Anche alla luce dell'evolversi della situazione economico finanziaria e dei rischi insiti, il Consiglio di Amministrazione della Banca può aggiornare le previsioni di budget e i conseguenti indici.

La componente variabile ricorrente (DPO e VAP), nonché i Patti di non concorrenza corrisposti al personale più rilevante (c.d. «golden parachute»), in linea con quanto previsto dalla vigente normativa, sono sottoposti a meccanismi di correzione ex-post (malus) i quali prevedono:

- la non corresponsione dell'eventuale componente variabile in considerazione della violazione delle norme o disposizioni aziendali, accertata attraverso comminazione di gravi provvedimenti disciplinari;
- la non corresponsione dell'eventuale componente variabile totalmente discrezionale in considerazione di violazioni nelle pratiche commerciali e/o per danni arrecati alla Banca;
- la non corresponsione in presenza di giudizio professionale di sintesi del dipendente negativo.

Oltre ai meccanismi di *malus* l'eventuale componente variabile è sottoposta a meccanismi di *claw back*, che possono condurre all'azzeramento della remunerazione variabile differita riconosciuta e/o pagata ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:

- comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la banca;
- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

La durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di *claw back* è di 5 anni; tale periodo ha inizio dal pagamento della singola quota (*up-front* o differita) di remunerazione variabile.

Con riferimento al patto di non concorrenza corrisposto al personale, anche rilevante, i meccanismi di *malus/claw back* sono attivabili specificatamente in dipendenza della violazione delle clausole contenute nel "Patto di non concorrenza".

In applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità dell'attività svolta, le regole maggiormente stringenti in merito alla remunerazione variabile riconosciuta al personale (differimento temporale e collegamento ai "futuri" rischi assunti) vengono applicate ogni qualvolta la consistenza della componente variabile possa raggiungere livelli significativi tali da generare potenzialmente conflitti di interesse nei comportamenti e nelle decisioni.

Coerentemente a tali principi, per la forma di retribuzione variabile sopra individuata "DPO", sono previsti i seguenti limiti di incidenza fissati *ex-ante*:

- a) si considerano di importo non significativo tutti i singoli "Bonus" eventualmente assegnati al personale, compresi quelli destinati al "Personale più rilevante" e ai componenti delle Funzioni di Controllo, inferiore al 10% della retribuzione annua lorda e in ogni caso di ammontare non superiore a 5.000,00 euro. Per tali Bonus si applica un processo discrezionale di assegnazione in forma monetaria che non prevede meccanismi di differimento;
- b) si considerano di importo significativo tutti i singoli "Bonus" eventualmente assegnati al personale che hanno un valore superiore a quanto stabilito al punto sub a). Per tali corrispettivi si applica un processo di assegnazione "*bottom-up*" (procedura dal basso verso l'alto), che prevede, per la parte eccedente il punto a), un pagamento differito (approfondito nel seguito).

I bonus, di importo significativo, assegnati al "Personale più rilevante" come da ipotesi sub b) verranno corrisposti garantendo il differimento temporale.

In particolare, la componente variabile che eccede la soglia di cui all'ipotesi sub a) sarà erogata mediante l'assegnazione di tre tranches corrisposte annualmente. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual period*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno.

Per la parte variabile differita, prima dell'effettiva corresponsione delle varie tranches sospese, è prevista l'applicazione di meccanismi di correzione rivolti alla valutazione successiva della performance al netto dei

rischi effettivamente assunti (barriera, *malus*, ecc...). Per effetto di tali meccanismi la remunerazione variabile differita può subire riduzioni fino ad azzerarsi.

I meccanismi di differimento di cui sopra non trovano applicazione con riferimento al patto di non concorrenza riconosciuto ai c.d. "Gestori Private".

Per il personale più rilevante delle Funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo. Per la parte variabile del personale più rilevante delle Funzioni aziendali di controllo, la Banca ha scelto di non correlare tale retribuzione a risultati di breve periodo, bensì ad un'ampia valutazione qualitativa compiuta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale; tale valutazione è coerente con i compiti assegnati e l'efficacia delle verifiche espletate, ma indipendente dai risultati conseguiti dalle aree soggette al loro controllo.

Non sono previste, in via generale, particolari politiche di remunerazione in caso di scioglimento del rapporto sia per il personale dipendente, che per gli Organi Amministrativi e di Controllo, che per il personale più rilevante (c.d. «golden parachute»).

La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della Banca.

In caso di recesso anticipato del personale più rilevante dovuto ad una ipotesi di «Good Leaver», potrà essere prevista l'erogazione di un'indennità convenzionale pari a massime 12 mensilità (al lordo delle imposte). Nell'indennità sarà riassorbita e ricompresa qualsiasi forma di risarcimento o indennità per l'anticipata cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità in questione, per la parte che eccede l'indennità di mancato preavviso stabilita dal CCNL di categoria, sarà considerata componente variabile. Eventuali patti di non concorrenza da erogarsi in fase di cessazione della carica (che per il personale più rilevante rientrano tra i c.d. «golden parachute») sono da ritenersi di natura eccezionale e devono essere determinati secondo un iter che prevede il coinvolgimento di consulenti esterni per stabilirne i contenuti, le modalità di erogazione e la quantificazione dei corrispettivi, dirimendo le potenziali incompatibilità tra l'attuale normativa di Vigilanza (Circolare 285/13), che ne prevedono l'assoggettamento alle limitazioni proprie degli emolumenti variabili<sup>12</sup>, e le norme primarie vigenti (art. 2125 c.c. e orientamento giurisprudenziale in materia), che escludono la natura incentivante del corrispettivo.

Il patto di non concorrenza, pari e non superiore all'ultima annualità lorda fissa ricevuta, potrà essere sottoscritto solo se la Banca sia in grado di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e di liquidità.

Per il Consiglio di Amministrazione è prevista una copertura assicurativa (D&O / RC) per 35 milioni di euro.

c) **Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione.**

I sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della Banca, ivi comprese le strategie di gestione dei non-performing loans, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. stock option) o collegate alla performance aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., Risk Appetite Framework - "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

La retribuzione del Personale Dipendente si articola in una componente fissa e in una componente variabile. In estrema sintesi, la retribuzione fissa riconosce lo sviluppo professionale in termini di ruoli e competenze, quella variabile riconosce le prestazioni di periodo, sia come gruppo che individuali.

I principi contenuti nelle politiche di remunerazione ed incentivazione sono volti ad assicurare che i sistemi di remunerazione e incentivazione rispondano agli obiettivi fondamentali della regolamentazione: collegamento con i

<sup>12</sup> Il paragrafo 2.2.2. della Circolare 285/13 Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione III "La struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione" prevede una deroga ai meccanismi di limitazione previsti per i "golden parachute" qualora l'importo riconosciuto a titolo di patto di non concorrenza non ecceda l'ultima annualità di remunerazione fissa.

rischi, compatibilità con i livelli di capitale e liquidità, orientamento al medio-lungo termine, rispetto delle regole. Tali principi troveranno puntuale declinazione nell'ambito dei criteri di remunerazione e di incentivazione prescelti da Banca Popolare Valconca.

1. La componente variabile rispetta i seguenti criteri:
  - la componente variabile è parametrata a indicatori in grado di misurare la performance in un contesto di salvaguardia dei requisiti di liquidità e patrimonializzazione;
  - la componente variabile è parametrata a indicatori di performance misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione risk management (c.d. ex-ante risk adjustment);
  - il periodo di valutazione della performance (accrual period) è almeno annuale e tiene conto dei livelli delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese. La remunerazione variabile tiene conto anche di obiettivi qualitativi.
  - l'ammontare complessivo di remunerazione variabile si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari. I parametri a cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione.
  - qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, sono chiari e predeterminati i criteri su cui queste si basano e l'intero processo decisionale è opportunamente esplicitato e documentato. La remunerazione variabile (riconosciuta ed erogata) è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della Banca e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale e criticità nel livello di liquidità conducono a una contrazione dei compensi variabili e/o all'applicazione di meccanismi di correzione ex-post.
2. La componente variabile tiene conto dei rischi e dei risultati della Banca, delle singole business unit e, ove possibile, di quelli individuali; le variabili usate per misurare i rischi e le performance sono il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo.
3. La componente variabile è sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni, a meccanismi di correzione ex-post (malus e claw back) idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti ed il livello degli indici patrimoniali, nonché a tener conto dei comportamenti individuali; i meccanismi possono condurre quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o quando la Banca non è in grado di mantenere o ripristinare una solida base di capitale. La Banca individua i seguenti criteri e presupposti per l'applicazione di tali meccanismi:
  - sono soggetti a meccanismi di correzione ex-post gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:
    - a) comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca;
    - b) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
    - c) ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a violazioni di codici etici o di condotta applicabili alla banca, nei casi da questa stabiliti;
    - d) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.
  - i meccanismi di correzione sono applicati anche per tener conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (rispetto delle soglie definite nell'ambito del Risk Appetite Framework) e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità.
  - con riferimento alle remunerazioni riconosciute a titolo di Patto di non concorrenza, anche al personale più rilevante, i meccanismi di correzione ex post considerano altresì il venir meno agli obblighi contrattuali ivi contenuti.

I meccanismi di correzione ex-post non possono condurre ad un incremento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta, né della precedentemente ridotta o azzerata a seguito dell'applicazione di malus o a un incremento della remunerazione variabile ridotta o azzerata a seguito dell'applicazione di malus o claw back.
4. La componente variabile è sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni, a meccanismi di differimento nella relativa erogazione, con l'obiettivo di correlare il pagamento dei corrispettivi variabili quantificati alla fine del periodo di valutazione (accrual period) ad un più ampio orizzonte temporale, coerente con una logica di creazione di valore ed assunzione di rischi di medio lungo termine.

Non sono previste forme di remunerazione variabile garantita. Per rispondere al principio e all'esigenza di garantire sempre la sostenibilità economica nel tempo, l'onere complessivo della componente lorda variabile (comprensiva di DPO, una Tantum, VAP, Patto di non concorrenza e oneri accessori) da distribuirsi a tutti i dipendenti (di ogni ordine e grado), a totale discrezione del Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore all'8% del ROL (Risultato Operativo Lordo) della Banca, non limitando quindi la capacità di mantenere e raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti.

**Sostenibilità della remunerazione variabile**

Qualora l'ammontare complessivo delle remunerazioni variabili del personale ("bonus pool") non risulti patrimonialmente sostenibile poiché la Banca, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, non è in grado di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale come definito dalla vigente normativa di riferimento (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e Regolamento (UE) n. 575/2013), le retribuzioni variabili non potranno essere accordate.

Qualora la componente variabile oggetto di differimento temporale non sia finanziariamente sostenibile poiché nel mese di erogazione la Banca non è in grado di rispettare il requisito in materia di copertura della liquidità, come definito dalla vigente normativa di riferimento (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e Regolamento (UE) n. 575/2013), ovvero patrimonialmente sostenibile poiché la Banca, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, non è in grado di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale come definito dalla vigente normativa di riferimento (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e Regolamento (UE) n. 575/2013), la parte variabile delle retribuzioni non potrà essere erogata fintantoché i predetti requisiti non siano rispettati.

**Tipologia di parametri utilizzati**

I parametri utilizzati per la determinazione della componente variabile, che vengono adeguatamente composti e ponderati in funzione del singolo ruolo professionale ricoperto, sono scelti dal Consiglio di Amministrazione indicativamente tra i seguenti:

*Obiettivi Quantitativi di performance/redditività legati ai risultati di bilancio individuali:*

- Risultato netto che tenga conto dell'utile al netto del costo dei rischi;
- RAROC, RORAC;
- Raccolta Diretta;
- ROL (Risultato Operativo Lordo);
- Costi di cui è responsabile sulla base del budget aziendale;
- Ratio Rischiosità (Impieghi/Sofferenze).

*Obiettivi Qualitativi di performance/redditività:*

- progetti attribuiti a ogni area di business o a ogni funzione legati a obiettivi di ricavo o di costo;
- qualità del servizio prestato in relazione alla soddisfazione del cliente esterno e del cliente interno, il trattamento equo dei clienti e la loro soddisfazione (tra gli indicatori viene ad esempio utilizzato anche il numero dei reclami pervenuti dalla clientela);
- conformità alla normativa interna/esterna

*Obiettivi Qualitativi di performance per le Funzioni di controllo:*

- adeguamento alla normativa;
- verifiche del corretto adeguamento dei processi e delle attività alla normativa interna ed esterna;
- corretto monitoraggio dei rischi;
- efficace gestione delle risorse;
- progetti specifici attribuiti ad ogni funzione.

Alla luce della più recente evoluzione e significatività della normativa di riferimento in materia di finanza sostenibile (Environmental, Social e Governance, "ESG"), la Banca intende altresì prendere a riferimento obiettivi quali/quantitativi di performance legati alla sostenibilità ambientale, finalizzati a:

- stimolare comportamenti coerenti con l'approccio (al rischio) climatico e ambientale, nonché con gli impegni assunti su base volontaria dalla Banca nella prevenzione gestione e riduzione degli impatti ambientali generati sia direttamente sia indirettamente dalle proprie attività;
- contribuire a promuovere sempre più un approccio a lungo termine per la gestione dei rischi climatici e ambientali.

L'importo del Bonus (DPO), qualora sia di importo significativo e destinato al personale più rilevante, viene erogato applicando le regole di differimento e di collegamento al valore economico della Banca.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (eccetto il pensionamento) gli interessati perdono ogni diritto al pagamento dei bonus differiti maturati (malus).

Coerentemente con la possibilità prevista dal CCNL vigente (art. 51) in tema di istituzione di sistemi incentivanti, la Banca ha deciso di ricorrere ad un sistema incentivante, di natura monetaria, legato alla vendita di prodotti e servizi,

declinata nel pieno rispetto dei parametri e principi sopra descritti. Per tutto il personale, in particolare per gli addetti alle reti, nonché per i soggetti a cui sono affidati compiti di controllo, gli obiettivi sono coerenti con le disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela, nonché a quelle in materia di antiriciclaggio ed usura. I criteri di correttezza nella relazione con la clientela e il contenimento dei rischi legali e reputazionali sono quantificati e verificati da indicatori quali ad esempio il numero di reclami.

#### **Collegamento con la performance misurata al netto dei rischi**

L'eventuale erogazione della DPO può essere attivata dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente al superamento di alcune barriere e prevede, inoltre, una valutazione totalmente discrezionale e non automatica da parte del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale erogazione dei bonus è subordinata al preventivo superamento dei seguenti parametri:

- Ratio Patrimoniali al fine di misurare la capacità e l'adeguatezza patrimoniale in relazione alla rischiosità delle attività detenute (Total Capital Ratio a livello individuale e CET 1 a livello individuale);
- Ratio di Liquidità al fine di misurare la capacità di far fronte a crisi più o meno acute di liquidità (Liquidity Coverage Ratio).

Tali parametri sono definiti in coerenza con il RAF - Risk Appetite Framework.

- Ratio di redditività corretta per il rischio, al fine di misurare la capacità della Società di generare reddito (Raroc, Rorac).

La pre-condizione di accesso all'eventuale distribuzione della DPO è che a consuntivo dei risultati economici dell'esercizio, tutti i ratio sopra indicati si posizionino sopra la soglia minima stabilita preventivamente ed annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca (Barriera). Tale soglia è rappresentata:

- per gli indicatori patrimoniali e di liquidità, dal valore di risk tolerance incrementato di uno spread.
- per gli indicatori di redditività, espressi in termini puntuali, va considerato il valore di utile di Budget e lo scenario stressato dei rischi.

L'eventuale distribuzione della DPO è altresì subordinata alla relativa sostenibilità finanziaria e patrimoniale.

La componente variabile erogata, comunque totalmente a discrezione del Consiglio di Amministrazione, è simmetrica rispetto ai risultati effettivamente conseguiti sino ad azzerarsi: infatti è possibile corrispondere la DPO solo al superamento degli obiettivi di budget della Banca.

In caso di chiusura dell'esercizio in perdita oppure con un risultato di gestione - rettificato per tenere conto dei rischi - negativo:

- non verranno riconosciute "DPO" discrezionali a valere sui risultati dell'esercizio al Direttore Generale, nonché ad altro "personale più rilevante" la cui remunerazione variabile sia esclusivamente o prevalentemente collegata ad obiettivi riferiti all'intera azienda;
- sarà prevista una significativa riduzione dell'eventuale "DPO", se spettante, per il restante personale anche nel caso in cui siano stati raggiunti gli obiettivi di performance individuale o della business unit di appartenenza.

Anche alla luce dell'evolversi della situazione economico finanziaria e dei rischi insiti, il Consiglio di Amministrazione della Banca può aggiornare le previsioni di budget e i conseguenti indici.

d) ***I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD.***

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

La rilevanza della componente fissa (sempre garantita) all'interno della remunerazione complessiva è tale da ridurre comportamenti eccessivamente orientati al rischio, scoraggiare iniziative focalizzate sui risultati di breve termine che potrebbero mettere a repentaglio la sostenibilità e la creazione di valore di medio e lungo termine e permettere un approccio flessibile all'incentivazione variabile. La componente fissa è sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente - e, in casi estremi, anche azzerarsi - in relazione ai risultati, corretti per i rischi effettivamente conseguiti.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della Banca e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante.

Banca Popolare Valconca fissa ex-ante i limiti all'incidenza della componente variabile su quella fissa.

Il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante non supera il 100% (rapporto di 1:1).

Il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante appartenente alle Funzioni di Controllo Interno non supera il 30%.

e)	<p><b>Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone;</b></li> <li>- <b>un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente;</b></li> <li>- <b>informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti;</b></li> <li>- <b>informazioni sulle misure che l'ente attuerà per adeguare la componente variabile della remunerazione nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire che tali metriche sono "deboli".</b></li> </ul> <p>Informazioni non richieste dall'articolo 433 quater</p>
f)	<p><b>Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale;</b></li> <li>- <b>informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale);</b></li> <li>- <b>se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante.</b></li> </ul> <p>In applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità dell'attività svolta, le regole maggiormente stringenti in merito alla remunerazione variabile riconosciuta al personale (differimento temporale e collegamento ai "futuri" rischi assunti) vengono applicate ogni qualvolta la consistenza della componente variabile di natura ricorrente a carattere incentivante (DPO e VAP) o straordinaria (una tantum di merito) possa raggiungere livelli significativi tali da generare potenzialmente conflitti di interesse nei comportamenti e nelle decisioni.</p> <p>I bonus, di importo significativo, assegnati al "Personale più rilevante" vengono corrisposti garantendo il differimento temporale. In particolare, la componente variabile che eccede sarà erogata mediante l'assegnazione di tre tranches corrisposte annualmente. Tra la fine del periodo di valutazione (accrual period) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno.</p> <p>Per la parte variabile differita, prima dell'effettiva corresponsione delle varie tranches sospese, è prevista l'applicazione di meccanismi di correzione rivolti alla valutazione successiva della performance al netto dei rischi effettivamente assunti (barriera, malus, ecc...). Per effetto di tali meccanismi la remunerazione variabile differita può subire riduzioni fino ad azzerarsi. I meccanismi di differimento di cui sopra non trovano applicazione con riferimento al patto di non concorrenza riconosciuto ai c.d. "Gestori Private".</p> <p>La componente variabile ricorrente (DPO e VAP), nonché i Patti di non concorrenza corrisposti al personale più rilevante (c.d. «golden parachute»), in linea con quanto previsto dalla vigente normativa, sono sottoposti a meccanismi di correzione ex-post (malus) i quali prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la non corresponsione dell'eventuale componente variabile in considerazione della violazione delle norme o disposizioni aziendali, accertata attraverso comminazione di gravi provvedimenti disciplinari;</li> <li>- la non corresponsione dell'eventuale componente variabile totalmente discrezionale in considerazione di violazioni nelle pratiche commerciali e/o per danni arrecati alla Banca;</li> <li>- la non corresponsione in presenza di giudizio professionale di sintesi del dipendente negativo.</li> </ul> <p>Oltre ai meccanismi di malus l'eventuale componente variabile è sottoposta a meccanismi di claw back, che possono condurre all'azzeramento della remunerazione variabile differita riconosciuta e/o pagata ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la banca;</li> <li>- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;</li> <li>- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.</li> </ul> <p>La durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di claw back è di 5 anni; tale periodo ha inizio dal pagamento della singola quota (up-front o differita) di remunerazione variabile. Con riferimento al patto di non concorrenza corrisposto al personale, anche rilevante, i meccanismi di malus/claw back sono attivabili specificatamente in dipendenza della violazione delle clausole contenute nel "Patto di non concorrenza".</p>												
9)	<p><b>La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>informazioni sugli indicatori specifici di performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti.</b></li> </ul> <p>Informazione non richiesta dall'articolo 433 quater.</p>												
h)	<p><b>A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza.</b></p> <table border="1" data-bbox="220 996 1433 1205"> <thead> <tr> <th><i>Categoria</i></th> <th><i>Numero Beneficiari</i></th> <th><i>Remunerazione Fissa</i></th> <th><i>Remunerazione Variabile</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consiglio di Amministrazione</td> <td>8</td> <td>388</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Alta dirigenza</td> <td>2</td> <td>433</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Categoria</i>	<i>Numero Beneficiari</i>	<i>Remunerazione Fissa</i>	<i>Remunerazione Variabile</i>	Consiglio di Amministrazione	8	388	0	Alta dirigenza	2	433	25
<i>Categoria</i>	<i>Numero Beneficiari</i>	<i>Remunerazione Fissa</i>	<i>Remunerazione Variabile</i>										
Consiglio di Amministrazione	8	388	0										
Alta dirigenza	2	433	25										
i)	<p><b>Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.</b></li> </ul> <p>In applicazione del criterio di proporzionalità, la Banca osserva le disposizioni con modalità appropriate alle proprie caratteristiche, dimensioni, complessità dell'attività svolta.</p> <p>In particolare la Banca, classificandosi tra gli intermediari "minori", identificabili con quelli con totale attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, valuta discrezionalmente l'applicazione delle disposizioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza di cui al 25° Aggiornamento della Circolare n. 285 Banca d'Italia di cui alla Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, (concernenti specifiche disposizioni da applicare con riferimento alla strutturazione della componente variabile) e par. 2.2.1 (concernente le politiche pensionistiche e di fine rapporto).</p>												
j)	<p><b>I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR.</b></p> <p>Banca Popolare Valconca non è classificata come grande ente.</p>												

**Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio (\*)**

			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	8		2	15
2		Remunerazione fissa complessiva	388		433	802
3		Di cui in contanti	388		433	802
4		(Non applicabile nell'UE)				
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU-5x		Di cui altri strumenti				
6		(Non applicabile nell'UE)				
7		Di cui altre forme				
8	(Non applicabile nell'UE)					
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	8		2	15
10		Remunerazione variabile complessiva	0		25	48
11		Di cui in contanti			25	48
12		Di cui differita				
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
EU-14a		Di cui differita				
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU-14b		Di cui differita				
EU-14x		Di cui altri strumenti				
EU-14y		Di cui differita				
15	Di cui altre forme					
16	Di cui differita					
17	Remunerazione complessiva (2 + 10)		388		458	850

(\*) Trattasi di compensi al lordo dei contributi previdenziali e delle imposte di legge.

**Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)**

La presente tabella non contiene dati in quanto la remunerazione variabile garantita non è prevista dalle politiche di remunerazione.

		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita					
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante				
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo				
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus				
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio					
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante				2
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo				39 *
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio					
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante				2
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo				98 **
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio				98
9	Di cui differiti				
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus				
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona				67

\* Trattasi di tfr maturato in azienda in anni precedenti, non liquidati nel 2021 in forma monetaria, ma trasferiti prima della cessazione al fondo di previdenza complementare aziendale.

\*\* Trattasi di incentivo alla cessazione trattato analogamente al trattamento di fine rapporto.

**Modello EU REM3: remunerazione differita**

La presente tabella non contiene dati perché non sono stati raggiunti i limiti che impongono il differimento della remunerazione.

		a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
	Remunerazione differita e soggetta a mantenimento o	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
1	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica								
2	In contanti								
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti								
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti								
5	Altri strumenti								
6	Altre forme								
7	Organo di amministrazione - funzione di gestione								
8	In contanti								
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti								
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti								
11	Altri strumenti								
12	Altre forme								
13	Altri membri dell'alta dirigenza								
14	In contanti								

15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti								
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti								
17	Altri strumenti								
18	Altre forme								
19	Altri membri del personale più rilevante								
20	In contanti								
21	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti								
22	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti								
23	Altri strumenti								
24	Altre forme								
25	Importo totale								

**Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio**

		<b>a</b>
	<b>EUR</b>	<b>Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.</b>
1	Da 1 000 000 a meno di 1 500 000	0
2	Da 1 500 000 a meno di 2 000 000	0
3	Da 2 000 000 a meno di 2 500 000	0
4	Da 2 500 000 a meno di 3 000 000	0
5	Da 3 000 000 a meno di 3 500 000	0
6	Da 3 500 000 a meno di 4 000 000	0
7	Da 4 000 000 a meno di 4 500 000	0
8	Da 4 500 000 a meno di 5 000 000	0
9	Da 5 000 000 a meno di 6 000 000	0
10	Da 6 000 000 a meno di 7 000 000	0
11	Da 7 000 000 a meno di 8 000 000	0
	Da ampliare, se del caso, qualora siano necessarie ulteriori fasce di pagamento.	

## **11) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 473 BIS DEL CRR SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE VOLTE AD ATTENUARE L'IMPATTO DELL'IFRS 9 SUI FONDI PROPRI (EBA GL/2020/12)**

In data 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il principio contabile IFRS 9 che sostituisce il precedente IAS 39 in materia di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari. Al fine di mitigare gli impatti sui Fondi Propri dovuti alle rettifiche di valore derivanti dalla prima applicazione di detto principio (FTA), il Parlamento Europeo ha emanato il Regolamento (UE) n° 2395/2017 il quale modifica il Regolamento (UE) n° 575/2013 (CRR) integrandolo con l'articolo 473 bis. Tale articolo introduce un nuovo regime transitorio che prevede di computare in maniera graduale in un periodo di 5 anni le maggiori rettifiche di valore derivanti dalla prima applicazione del suddetto principio.

A seguito della First Time Adoption per l'adozione del principio contabile IFRS9, l'adeguamento delle posizioni deteriorate al prezzo di cessione effettuato nel 2018, ha comportato un effetto negativo sulla riserva di patrimonio netto pari a 41.168 migliaia di Euro. Tale valore corrisponde alla differenza tra il prezzo di cessione ed il valore di bilancio dei crediti ceduti con l'operazione di cessione di sofferenze eseguita nell'esercizio 2018.

Le maggiori rettifiche di valore derivanti dalla FTA del IFRS 9 constano di due componenti:

- Componente statica, determinata come differenza tra l'ammontare delle rettifiche di valore come da bilancio al 31 dicembre 2017 in applicazione dello IAS 39 e quelle contabilizzate al 1 gennaio 2018 in fase di prima applicazione del IFRS 9, riferite sia a crediti in bonis che deteriorati (c.d. stage 1 -2 -3);
- Componente dinamica connessa alle maggiori rettifiche di valore rispetto alla data di FTA IFRS 9 rilevate nell'arco di 12 mesi e riferite ai soli crediti in bonis (c.d. stage 1 -2).

La Banca ha deciso di avvalersi dell'opportunità concessa dal regime transitorio sia in riferimento alla componente statica che alla componente dinamica comunicando formalmente tale decisione all'Autorità di Vigilanza. L'attenuazione di tale impatto negativo è eseguita attraverso l'introduzione di un fattore moltiplicativo, applicato alle maggiori rettifiche di valore, che assume percentuali decrescenti come indicato di seguito:

- Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: 95%;
- Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 85%;
- Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 70%;
- Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 50%;
- Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 25%.

A partire dalla rilevazione del 30/06//2021 la Banca ha aderito all'articolo 468 del Regolamento UE m. 873/2020 (CRR Quick-fix) che consente un trattamento temporaneo<sup>13</sup> di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19.

Al fine di indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 8 dell'articolo 473 bis si utilizza il seguente modello contenuto nelle linee guida EBA GL/2020/12 che hanno sostituito le precedenti linee guida EBA GL/2018/01. Si precisa che avendo aderito all'articolo 468 CRR Quick-fix a giugno 2021, gli effetti sono visibili sono nella rilevazione del 31/12/2021.

---

<sup>13</sup> Fino al 31/12/2022.

<b>Modello quantitativo</b>			
		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Capitale disponibile (importi)</b>			
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	74.418	87.498
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	53.768	58.681
2a	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	74.352	87.498
3	Capitale di classe 1	74.418	87.498
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	53.768	58.681
4a	Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	74.352	87.498
5	Capitale totale	74.418	87.498
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	53.768	58.681
6a	Capitale totale come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	74.352	87.498
<b>Attività ponderate per il rischio (importi)</b>			
7	Totale delle attività ponderate per il rischio	496.640	513.070
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	496.640	513.070
<b>Coefficienti di capitale</b>			
9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,98%	17,05%
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	10,83%	11,44%
10a	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	14,97%	17,05%
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,98%	17,05%
12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	10,83%	11,44%
12a	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	14,97%	17,05%
13	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,98%	17,05%
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	10,83%	11,44%
14a	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	14,97%	17,05%
<b>Coefficiente di leva finanziaria</b>			
15	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	1.134.625	1.179.015
16	Coefficiente di leva finanziaria	6,559%	7,421%
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	4,739%	4,977%
17a	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	6,553%	7,421%

Relativamente alla parte del coefficiente di leva finanziaria, si precisa che i dati indicati in tabella contengono le esclusioni verso la banca centrale ai sensi dell'articolo 429 bis, lettera n) del CRR 2. Per un dettaglio sulle risultanze senza tali esclusioni, si rimanda al capitolo successivo.

## 12) COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA CON E SENZA ESCLUSIONI VERSO BANCHE CENTRALI (CRR Quick-fix, art. 500 ter)

Il rischio di leva finanziaria eccessiva viene monitorato con cadenza trimestrale attraverso il monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria, calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente, ai sensi dell'articolo 429 del Regolamento UE 2019/876 (CRR 2), entrato in vigore dalla rilevazione del 30/06/2021.

Si precisa che la Banca calcola il coefficiente di leva finanziaria escludendo dall'esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale ai sensi dell'articolo 429 bis, lettera n):

- i. monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
- ii. attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.

L'applicazione di tali esclusioni comporta il rispetto del coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio - aLR) ai sensi dell'articolo 429-bis, paragrafo 7, del CRR 2.

Con comunicazione del 30 giugno 2021, Banca d'Italia ha prorogato la possibilità di esclusione di tali esposizioni fino al 31 marzo 2022.

Di seguito si espone il calcolo dell'indicatore di leva finanziaria, con Tier 1 sia transitorio che a regime, alla data del 31 dicembre 2021 indicando inoltre le risultanze con e senza le esclusioni verso la banca centrale, come richiesto dall'articolo 500 ter, paragrafo 2, del Regolamento UE 873/2020 (CRR Quick-fix).

Riga TEMPLATE C.47 LEVI	DESCRIZIONE VOCE	31/12/2021 con esclusioni	31/12/2021 senza esclusioni
10	SFT: valore dell'esposizione	0	0
20	SFT: maggiorazione per il rischio di controparte	0	0
150	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell'articolo 429 septies del CRR	24.462	24.462
160	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell'articolo 429 septies del CRR	0	0
170	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell'articolo 429 septies del CRR	20.357	20.357
180	Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell'articolo 429 septies del CRR	4.427	4.427
190	Altre attività	1.191.821	1.191.821
255	(-) Esposizioni verso la banca centrale esentate a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR	-106.442	0
290-300	<b>MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA</b>	<b>1.134.625</b>	<b>1.241.067</b>
310	Capitale di classe 1 - definizione pienamente adottata	53.768	53.768
320	Capitale di classe 1 - definizione transitoria	74.418	74.418
330	<b>COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA DEL CAPITALE DI CLASSE 1</b>	<b>4,739%</b>	<b>4,332%</b>
340	<b>COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE TRANSITORIA DEL CAPITALE DI CLASSE 1</b>	<b>6,559%</b>	<b>5,996%</b>
410	<b>REQUISITO COEFFICIENTE LEVA FINANZIARIA ADEGUATO (adjusted Leverage Ratio - aLR)</b>	<b>3,296%</b>	

### 13) INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE E OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (EBA GL/2018/10)

Nel presente capitolo si espongono le informazioni sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione al 31 dicembre 2021 previste dagli orientamenti EBA GL/2018/10 (tabelle 1-3-4-9).

Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione (tabella 1, allegato I, EBA GL/2018/10)

	Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione
	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		
		Di cui in stato di default	Di cui impaired				
Prestiti e anticipazioni	10.185	1.625	1.625	1.625	-319	-368	1.236
<i>Banche centrali</i>							
<i>Amministrazioni pubbliche</i>							
<i>Enti Creditizi</i>							
<i>Altre Società finanziarie</i>							
<i>Società non finanziarie</i>	6.717	530	530	530	-263	-169	361
<i>Famiglie</i>	3.467	1.095	1.095	1.095	-56	-199	875
Titoli di debito							
Impegni all'erogazione di finanziamenti							
<b>Totale</b>	<b>10.184</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>	<b>-319</b>	<b>-368</b>	<b>1.236</b>

Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto (tabella 3, allegato II, EBA GL/2018/10)

	Valore contabile lordo / importo nominale											
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								Di cui in stato di default
	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da ≥ 30 giorni e ≤ 90 giorni		Inadempimenti probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e ≤ 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e ≤ 1 anno	Scadute da > 1 anno e ≤ 2 anni	Scadute da > 2 anno e ≤ 5 anni	Scadute da > 5 anni e ≤ 7 anni	Scadute da > 7 anni		
<b>Prestiti e anticipazioni</b>	681.401	678.156	3.246	18.051	4.914	1.307	2.330	2.239	7.261			
<i>Banche centrali</i>												
<i>Amministrazioni pubbliche</i>	166	165	1									
<i>Enti creditizi</i>	13	13										
<i>Altre società finanziarie</i>	11.869	11.869										
<i>Società non finanziarie</i>	446.020	444.905	1.114	11.376	2.001	177	1.710	2.191	5.296			11.376
<i>Di cui PMI</i>	402.363	401.260	1.103	6.303	1.735	177	1.397	1.955	1.040			6.303
<i>Famiglie</i>	223.334	221.203	2.131	6.654	2.912	1.131	620	48	1.943			6.654
<b>Titoli di debito</b>	235.540	235.540										
<i>Banche centrali</i>												
<i>Amministrazioni pubbliche</i>	194.894	194.894										
<i>Enti creditizi</i>												
<i>Altre società finanziarie</i>	38.449	38.449										
<i>Società non finanziarie</i>	2.197	2.197										
<b>Esposizioni fuori bilancio</b>	262.244			2.734								2.734
<i>Banche centrali</i>												
<i>Amministrazioni pubbliche</i>												0
<i>Enti creditizi</i>	2.960											0
<i>Altre società finanziarie</i>	2.633											0
<i>Società non finanziarie</i>	225.868			2.704								2.704
<i>Famiglie</i>	30.783			30								23
<b>Totale</b>	<b>1.179.185</b>	<b>913.696</b>	<b>3.246</b>	<b>20.785</b>	<b>4.914</b>	<b>1.307</b>	<b>2.330</b>	<b>2.239</b>	<b>7.261</b>	<b>0</b>		<b>20.785</b>

**Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti (tabella 4, allegato II, EBA GL/2018/10)**

	Valore contabile lordo / valore nominale						Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate			Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate nel fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti				Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3			
<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<b>681.402</b>	<b>548.219</b>	<b>133.183</b>	<b>18.051</b>	<b>0</b>	<b>18.051</b>	<b>-8.025</b>	<b>-3.377</b>	<b>-4.648</b>	<b>-8.162</b>	<b>0</b>	<b>-8.162</b>	<b>0</b>	<b>610.103</b>	<b>8.906</b>
<i>Banche centrali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amministrazioni pubbliche</i>	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Enti creditizi</i>	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Altre società finanziarie</i>	11.869	8.319	3.550	22	0	22	-144	-34	-111	-20	0	-20	0	6.954	2
<i>Società non finanziarie</i>	446.020	359.503	86.516	11.376	0	11.376	-5.706	-2.483	-3.223	-6.437	0	-6.437	0	402.564	4.190
<i>Di cui PMI</i>	402.363	325.341	77.022	6.303	0	6.303	-5.309	-2.262	-3.047	-3.278	0	-3.278	0	376.354	2.276
<i>Famiglie</i>	223.334	180.218	43.116	6.654	0	6.654	-2.175	-860	-1.315	-1.705	0	-1.705	0	200.585	4.714
<b>Titoli di debito</b>	<b>235.540</b>	<b>233.344</b>	<b>2.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233</b>	<b>-41</b>	<b>-193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Banche centrali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amministrazioni pubbliche</i>	194.894	194.894	0	0	0	0	-41	-41	0	0	0	0	0	0	0
<i>Enti creditizi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Altre società finanziarie</i>	38.449	38.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Società non finanziarie</i>	2.197	0	2.197	0	0	0	-193	0	-193	0	0	0	0	0	0
<b>Esposizioni fuori bilancio</b>	<b>262.245</b>	<b>60.989</b>	<b>8.791</b>	<b>2.734</b>	<b>0</b>	<b>2.734</b>	<b>251</b>	<b>114</b>	<b>138</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>19.271</b>	<b>86</b>
<i>Banche centrali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amministrazioni pubbliche</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Enti creditizi</i>	2.960	2.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Altre società finanziarie</i>	2.633	1.126	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
<i>Società non finanziarie</i>	225.868	53.078	7.054	2.704	0	2.704	224	104	120	19	0	19	0	16.571	81
<i>Famiglie</i>	30.783	3.824	1.737	30	0	30	25	8	17	0	0	0	0	2.701	4
<b>Totale</b>	<b>1.179.187</b>	<b>842.552</b>	<b>144.170</b>	<b>20.785</b>	<b>0</b>	<b>20.785</b>	<b>-8.007</b>	<b>-3.304</b>	<b>-4.704</b>	<b>-8.143</b>	<b>0</b>	<b>-8.143</b>	<b>0</b>	<b>629.375</b>	<b>8.991</b>

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi (tabella 9, allegato V, EBA GL 2018/10)

ESPOSIZIONI CREDITIZIE / CONTROPARTI	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	
	Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate
Immobili, impianti e macchinari	4.185	582
Diversi da immobili, impianti e macchinari		
<i>Immobili residenziali</i>	1.791	177
<i>Immobili non residenziali</i>	2.394	405
<i>Beni mobili (autoveicoli, natanti ...)</i>		
<i>Altre società finanziarie</i>		
<i>Altre società finanziarie</i>		
<i>Strumenti rappresentativi di debito e capitale</i>		
<i>Altro</i>		
<b>TOTALE</b>	<b>4.185</b>	<b>582</b>